



Assemblea dei Soci di Biesse S.p.A. convocata per il giorno 19 ottobre 2010 ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 20 ottobre 2010 in seconda convocazione stesso luogo ed ora.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998

Premessa

Il Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998, recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate, prevede all'articolo 3 che, fermi gli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni di legge o di regolamento, gli amministratori delle società quotate mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Con la presente relazione saranno, pertanto, illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Biesse S.p.A. convocata in sede straordinaria ed ordinaria a Pesaro per il giorno 19 ottobre 2010, ore 11, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 20 ottobre 2010, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione.

Si segnala che la presente relazione è stata inviata a Borsa italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge, a disposizione degli azionisti che ne possono chiedere copia. Lo stesso documento è altresì disponibile sul sito societario www.biessegroupp.com area *Investor Relations*.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. Vi ha convocati in assemblea straordinaria ed ordinaria, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr 111 del 18 Settembre 2010 e contestualmente sul quotidiano Corriere della Sera, che si terrà presso la sede sociale a Pesaro via della Meccanica 16 alle ore 11.00

del 19 ottobre 2010 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno successivo stesso luogo ed ora. L'assemblea in questione avrà il seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto anche in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n. 27/10 e del Regolamento Operazioni con Parti Correlate: in particolare, modifica degli articoli 10), 11), 16), 18 bis), 19 bis) ed introduzione dell'art. 19 ter).

PARTE ORDINARIA

1. Modifica del Regolamento Assembleare in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n. 27/10 riguardante i seguenti articoli: 3, 9, 10, 18 e 19;

2. Deliberazioni in merito all'utilizzo di azioni proprie acquisite in base ai piani di acquisto deliberati dall'Assemblea dei Soci in data 21 gennaio 2008 e 14 novembre 2009;

3. Piano di incentivazione riservato al top management di Biesse e di società del Gruppo, con assegnazione gratuita di azioni proprie e erogazione di premi in denaro; delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto anche in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n. 27/10 e del Regolamento Operazioni con Parti Correlate: in particolare, modifica degli articoli 10), 11), 16), 18 bis), 19 bis) ed introduzione dell'art. 19 ter).

Con riferimento al **primo punto all'Ordine del Giorno di parte Straordinaria**, si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, già posta nei termini di legge a disposizione del pubblico e consultabile sul sito societario www.biessegroupp.com area *Investor Relations*.

PARTE ORDINARIA

1. Modifica del Regolamento Assembleare in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n. 27/10 riguardante i seguenti articoli: 3, 9, 10, 18 e 19;

Con riferimento al **primo punto all'Ordine del Giorno di parte Ordinaria**, ricordiamo che il 27 gennaio 2010 è stato adottato il decreto legislativo n. 27 recante "*Attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*" (di seguito anche "**Decreto**"), il cui obiettivo è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società ed, in particolare, all'esercizio anche transfrontaliero del diritto di voto.

In particolare, tra le altre cose, il Decreto modifica in maniera sostanziale il funzionamento delle assemblee di società quotate, imponendo alle medesime un'attività di rivisitazione, oltre che del proprio Statuto, anche del proprio Regolamento Assembleare volta ad adeguare il medesimo Regolamento alle nuove previsioni normative. In particolare, le modifiche che Vi proponiamo sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- modifiche relative alla disciplina del diritto di intervento e di voto in assemblea in allineamento da quanto previsto dal novellato art. 2370 c.c. ai sensi del quale possono intervenire in Assemblea "*coloro ai quali spetta il diritto di voto*";
- modifiche connesse alla nuova disciplina dell'art. 127 *ter* del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza) che prevede che i soci possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea e che a tali domande deve essere data risposta al più tardi durante la medesima Assemblea.

Le nuove disposizioni così introdotte si applicheranno alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato successivamente al 31 ottobre 2010.

Di seguito, per maggiore chiarezza, esponiamo il raffronto comparativo del testo vigente del Regolamento Assembleare con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione (evidenziate in neretto le parti aggiunte/modificate).

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><u>REGOLAMENTO ASSEMBLEARE</u></p> <p><u>Articolo 1</u> Il presente Regolamento è allegato allo Statuto di Biesse S.p.A." (d'ora in avanti la "Società") e forma parte integrante dello stesso.</p> <p><u>Articolo 2</u> Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società e, in quanto compatibile, delle eventuali assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti.</p> <p><u>Articolo 3</u> Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. È possibile intervenire anche mediante rappresentante ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. In ogni caso, la persona che interviene in assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo, anche per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica. Assistono all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commissari e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento. Assistono all'assemblea il direttore generale, il direttore</p>	<p style="text-align: center;"><u>REGOLAMENTO ASSEMBLEARE</u></p> <p><u>Articolo 1</u> Il presente Regolamento è allegato allo Statuto di Biesse S.p.A." (d'ora in avanti la "Società") e forma parte integrante dello stesso.</p> <p><u>Articolo 2</u> Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società e, in quanto compatibile, delle eventuali assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti.</p> <p><u>Articolo 3</u> Possono intervenire all'assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla legge e ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. È possibile intervenire anche mediante rappresentante ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. In ogni caso, la persona che interviene in assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo, anche per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica. Assistono all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commissari e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento. Assistono all'assemblea il direttore generale, il direttore</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>finanziario e gli altri direttori. Possono assistere all'assemblea gli altri dirigenti e i funzionari della Società, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di Società del Gruppo nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione o dal presidente del Consiglio di amministrazione in relazione alla materia da trattare. Possono assistere all'assemblea senza poter prendere la parola, giornalisti accreditati per la singola assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere, di diffusione nazionale. Gli accrediti devono pervenire presso il luogo in cui l'assemblea è convocata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto entro le ore 24 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea.</p> <p>Articolo 4 Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi del precedente art. 3, comma I°, devono consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea, i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea medesima, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione alla votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione e/o di votazione. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi dei commi 2 e seguenti del precedente art. 3, devono farsi identificare dal personale incaricato dalla società all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea e ritirare apposito contrassegno identificativo da tenere in evidenza.</p> <p>Articolo 5 Gli intervenuti procedono all'eventuale votazione per la nomina del presidente dell'assemblea, qualora ne ricorra per un qualsiasi motivo la necessità, e del segretario ai sensi dell'art. 13 dello Statuto. Il presidente dell'assemblea, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea nonché la regolare costituzione della stessa. Il presidente, inoltre, nel corso dell'assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi. Sotto la direzione del presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati coloro che intervengono in relazione a partecipazioni azionarie con la specificazione del numero di azioni e tutti gli altri presenti. Il presidente, se del caso, sceglie gli scrutatori, eventualmente</p>	<p>finanziario e gli altri direttori. Possono assistere all'assemblea gli altri dirigenti e i funzionari della Società, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di Società del Gruppo nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione o dal presidente del Consiglio di amministrazione in relazione alla materia da trattare. Possono assistere all'assemblea senza poter prendere la parola, giornalisti accreditati per la singola assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere, di diffusione nazionale. Gli accrediti devono pervenire presso il luogo in cui l'assemblea è convocata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto entro le ore 24 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea.</p> <p>Articolo 4 Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi del precedente art. 3, comma I°, devono consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea, i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea medesima, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione alla votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione e/o di votazione. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi dei commi 2 e seguenti del precedente art. 3, devono farsi identificare dal personale incaricato dalla società all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea e ritirare apposito contrassegno identificativo da tenere in evidenza.</p> <p>Articolo 5 Gli intervenuti procedono all'eventuale votazione per la nomina del presidente dell'assemblea, qualora ne ricorra per un qualsiasi motivo la necessità, e del segretario ai sensi dell'art. 13 dello Statuto. Il presidente dell'assemblea, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea nonché la regolare costituzione della stessa. Il presidente, inoltre, nel corso dell'assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi. Sotto la direzione del presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati coloro che intervengono in relazione a partecipazioni azionarie con la specificazione del numero di azioni e tutti gli altri presenti. Il presidente, se del caso, sceglie gli scrutatori, eventualmente</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>anche non soci.</p> <p>Articolo 6 Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.</p> <p>Articolo 7 Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'assemblea il presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>Articolo 8 Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente, purché l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione dell'assemblea. Il presidente e, su suo invito, gli amministratori, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, del direttore generale, del direttore finanziario, degli altri direttori e di altri dirigenti della Società o consulenti della stessa. Il presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 9. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento della assemblea.</p> <p>Articolo 9 Tutti coloro che intervengono in rappresentanza di partecipazioni azionarie hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione. Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. Il presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. I membri del Consiglio di amministrazione, i sindaci, il direttore generale, il direttore finanziario e gli altri direttori possono chiedere di intervenire nella discussione. Prendono la parola gli altri dirigenti e i funzionari della Società e gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di Società del Gruppo o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Consiglio di amministrazione in relazione alla materia da trattare.</p> <p>Articolo 10 Il presidente, e, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il</p>	<p>anche non soci.</p> <p>Articolo 6 Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.</p> <p>Articolo 7 Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'assemblea il presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>Articolo 8 Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente, purché l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione dell'assemblea. Il presidente e, su suo invito, gli amministratori, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, del direttore generale, del direttore finanziario, degli altri direttori e di altri dirigenti della Società o consulenti della stessa. Il presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 9. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento della assemblea.</p> <p>Articolo 9 Fermo restando il diritto dei soci a porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima della Assemblea, tutti coloro che intervengono in rappresentanza di partecipazioni azionarie hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione. Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. Il presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. I membri del Consiglio di amministrazione, i sindaci, il direttore generale, il direttore finanziario e gli altri direttori possono chiedere di intervenire nella discussione. Prendono la parola gli altri dirigenti e i funzionari della Società e gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di Società del Gruppo o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Consiglio di amministrazione in relazione alla materia da trattare.</p> <p>Articolo 10</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>direttore generale, il direttore finanziario, gli altri direttori e gli altri dirigenti rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.</p> <p>Articolo 11 Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo – comunque non superiore a dieci minuti – a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di tre minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.</p> <p>Articolo 12 I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore. Il presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del codice civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e purché l'assemblea non si opponga; in tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.</p> <p>Articolo 13 Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi ed anche per comporre o impedire il verificarsi di situazione di conflitto all'interno dell'assemblea. A questi effetti egli, salvo che l'assemblea si opponga, può togliere, la parola nei casi seguenti: - qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli; - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento rispetto alla materia posta in discussione; - nel caso che l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi; - nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.</p> <p>Articolo 14 Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine.</p>	<p>Il presidente, e, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il direttore generale, il direttore finanziario, gli altri direttori e gli altri dirigenti rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno. In ogni caso, il presidente darà risposta anche alle domande che siano state formulate dai soci prima della adunanza assembleare alle quali la Società non abbia ancora dato risposta.</p> <p>Articolo 11 Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo – comunque non superiore a dieci minuti – a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di tre minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.</p> <p>Articolo 12 I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore. Il presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del codice civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e purché l'assemblea non si opponga; in tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.</p> <p>Articolo 13 Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi ed anche per comporre o impedire il verificarsi di situazione di conflitto all'interno dell'assemblea. A questi effetti egli, salvo che l'assemblea si opponga, può togliere, la parola nei casi seguenti: - qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli; - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento rispetto alla materia posta in discussione; - nel caso che l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi; - nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.</p> <p>Articolo 14 Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente, salvo che l'assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.</p> <p>Articolo 15 Esauriti tutti gli interventi, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.</p> <p>Articolo 16 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 14. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 13 e 14 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti.</p> <p>Articolo 17 Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>Articolo 18 Salvo quanto previsto al successivo art. 19, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio il presidente adotta uno dei seguenti metodi: a) appello nominale; b) sottoscrizione di scheda; c) alzata di mano; d) alzata e seduta; e) uso di idonee apparecchiature elettroniche.</p> <p>Articolo 19 La nomina di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale avviene secondo la procedura descritta all'art. 19 dello Statuto. Il Consiglio di amministrazione predispone per il giorno dell'assemblea convocata per l'elezione di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, una scheda contenente le liste regolarmente presentate ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, riportante l'indicazione nominativa degli azionisti che hanno concorso alla presentazione di ciascuna lista e del numero delle rispettive azioni bloccate ai fini assembleari. La scheda verrà consegnata a ciascun socio o suo delegato non appena accertata la legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 4.</p> <p>Articolo 20 Il presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato</p>	<p>Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente, salvo che l'assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.</p> <p>Articolo 15 Esauriti tutti gli interventi, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.</p> <p>Articolo 16 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 14. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 13 e 14 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti.</p> <p>Articolo 17 Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>Articolo 18 Salvo quanto previsto al successivo art. 19, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun titolare del diritto di voto il presidente adotta uno dei seguenti metodi: a) appello nominale; b) sottoscrizione di scheda; c) alzata di mano; d) alzata e seduta; e) uso di idonee apparecchiature elettroniche.</p> <p>Articolo 19 La nomina di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale avviene secondo la procedura descritta all'art. 19 dello Statuto. Il Consiglio di amministrazione predispone per il giorno dell'assemblea convocata per l'elezione di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, una scheda contenente le liste regolarmente presentate ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, riportante l'indicazione nominativa degli azionisti che hanno concorso alla presentazione di ciascuna lista e del numero delle rispettive azioni bloccate ai fini assembleari. La scheda verrà consegnata a ciascun titolare del diritto di voto o suo delegato non appena accertata la legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 4.</p> <p>Articolo 20 Il presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>svolgimento delle votazioni. In particolare, quando l'assemblea sia stata convocata per l'elezione di cariche sociali, il presidente, salvo che l'assemblea si opponga, può disporre la formazione di seggi e può fissare un tempo massimo entro cui il voto debba essere espresso.</p> <p>Articolo 21 Ultimate le votazioni ed effettuati i relativi conteggi, il presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, il presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti nell'art. 19 dello Statuto.</p> <p>Articolo 22 Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il presidente dichiara chiusa l'assemblea.</p> <p>Articolo 23 Ogni modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci con i quorum costitutivi e deliberativi della stessa, nonché con gli adempimenti formali stabiliti dalla legge e dallo Statuto ed infine deve essere espressamente adottata dal Consiglio di amministrazione.</p>	<p>svolgimento delle votazioni. In particolare, quando l'assemblea sia stata convocata per l'elezione di cariche sociali, il presidente, salvo che l'assemblea si opponga, può disporre la formazione di seggi e può fissare un tempo massimo entro cui il voto debba essere espresso.</p> <p>Articolo 21 Ultimate le votazioni ed effettuati i relativi conteggi, il presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, il presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti nell'art. 19 dello Statuto.</p> <p>Articolo 22 Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il presidente dichiara chiusa l'assemblea.</p> <p>Articolo 23 Ogni modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci con i quorum costitutivi e deliberativi della stessa, nonché con gli adempimenti formali stabiliti dalla legge e dallo Statuto ed infine deve essere espressamente adottata dal Consiglio di amministrazione.</p>

Alla luce di quanto sopra illustrato, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente

DELIBERAZIONE

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.:

- *esaminata ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998;*

DELIBERA

di modificare gli articoli 3, 9, 10, 18 e 19 del Regolamento Assembleare secondo quanto illustrato”.

2. Deliberazioni in merito all’utilizzo di azioni proprie acquisite in base ai piani di acquisto deliberati dall’Assemblea dei Soci in data 21 gennaio 2008 e 14 novembre 2009.

Con riferimento al **secondo punto all’Ordine del Giorno di Parte Ordinaria**, si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. redatta ai sensi dell’articolo 73 del Regolamento

Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, già posta nei termini di legge a disposizione del pubblico e consultabile sul sito societario www.biessegroup.com area *Investor Relations*.

3. Piano di incentivazione riservato al top management di Biesse e di società del Gruppo, con assegnazione gratuita di azioni proprie e erogazione di premi in denaro; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al **terzo punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria**, si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 84 *bis* del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, già posta nei termini di legge a disposizione del pubblico e consultabile sul sito societario www.biessegroup.com area *Investor Relations*.

Pesaro, 1 Ottobre 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Selci





Assemblea dei Soci di Biesse S.p.A. convocata per il giorno 19 ottobre 2010 ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 20 ottobre 2010 in seconda convocazione stesso luogo ed ora.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 73 e 84 bis del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. (di seguito anche "Società"), riunitosi in data 15 settembre 2010, ha deliberato di convocare presso la sede sociale sita a Pesaro via della Meccanica, per il giorno 19 ottobre 2010, ore 11, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 20 ottobre 2010, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società, anche in sede straordinaria, per deliberare:

RELAZIONE SUI PUNTI 2-3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 2 all'ordine del giorno in parte ordinaria: Deliberazioni in merito all'utilizzo di azioni proprie acquisite in base ai piani di acquisto deliberati dall'Assemblea dei Soci in data 21 gennaio 2008 e 14 novembre 2009.

I Signori Azionisti sono chiamati a deliberare in merito all'autorizzazione alla Società all'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di piani di stock option, anche mediante assegnazione gratuita di azioni, o accordi di incentivazione, fidelizzazione e/o retention, riservati al management, ai dipendenti o ai collaboratori della Società o di società del Gruppo.

Si segnala in proposito ai Sig.ri Azionisti che l'Assemblea ordinaria dei soci, con delibere del 21 gennaio 2008 e del 12 novembre 2009, ha autorizzato l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie nei limiti previsti dalla normativa applicabile. Con particolare riferimento all'autorizzazione all'alienazione di azioni proprie, sebbene le delibere assembleari sopra citate prevedano la possibilità per Biesse di disporre delle azioni proprie nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, le stesse non fanno espressa menzione - tra quanto indicato a titolo esemplificativo - della possibilità di disporre delle azioni proprie nell'ambito di piani di stock option, anche strutturati attraverso l'assegnazione gratuita di azioni, o di accordi di incentivazione, fidelizzazione e retention, riservati al management, ai dipendenti o ai collaboratori della Società o delle società del Gruppo.

Alla luce di ciò, si ritiene opportuno chiedere all'assemblea dei soci di Biesse di deliberare in maniera specifica sul punto, al fine di eliminare possibili dubbi interpretativi sull'ampiezza dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie concessa al Consiglio di amministrazione.

Si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

"L'Assemblea degli azionisti, preso di atto di quanto illustrato dal presidente e della documentazione sottopostale,

DELIBERA

1. al fine di precisare il contenuto dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie già concessa al Consiglio di amministrazione con le delibere dell'Assemblea ordinaria dei soci del 21 gennaio 2008 e del 12 novembre 2009, di autorizzare espressamente l'utilizzo delle azioni proprie della Società acquisite ai sensi delle predette delibere nell'ambito di piani di stock option, anche strutturati attraverso l'assegnazione gratuita di azioni, o accordi di incentivazione, fidelizzazione e retention, riservati al management, ai dipendenti o ai collaboratori della Società o delle società del Gruppo;

2. di conferire al Consiglio di amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari od opportuni per l'attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge applicabili."

Punto 3 all'ordine del giorno in parte ordinaria: Piano di incentivazione riservato al top management di Biesse e di società del Gruppo, con assegnazione gratuita di azioni proprie e erogazione di premi in denaro; delibere inerenti e conseguenti

I Signori Azionisti sono chiamati a deliberare in merito all'adozione da parte della Società di un piano di incentivazione del top management di Biesse e del Gruppo denominato "Retention Plan 2011 - 2013 di Biesse S.p.A." che prevede l'erogazione di premi in denaro e l'assegnazione gratuita di azioni in portafoglio ai beneficiari subordinatamente al raggiungimento di obiettivi economico finanziari e alla valutazione delle loro performance individuali.

Le informazioni sul piano sono contenute nel documento informativo predisposto ai sensi degli articoli 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti e nella bozza di Regolamento del "Retention Plan 2011-2013" allegati che illustrano, tra l'altro, i soggetti destinatari, le ragioni che motivano l'adozione del piano, la tempistica di esercizio dell'opzione e di assegnazione delle azioni e le caratteristiche delle stesse nonché i poteri del Consiglio di amministrazione e al Dr. Giovanni Barra relativamente alla gestione del Piano e all'inclusione o esclusione di Beneficiari.

Si precisa, inoltre, che il piano è rilevante secondo la definizione contenuta nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

"L'Assemblea degli azionisti, preso di atto di quanto illustrato dal presidente e della documentazione sottopostale,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, il piano di incentivazione e fidelizzazione del top management di Biesse e del Gruppo denominato "Retention Plan 2011-2012 di Biesse S.p.A.", di cui alla Relazione del Consiglio di amministrazione allegata sub (a) alla presente delibera, nonché il relativo Regolamento allegato sub 1 alla medesima relazione;

2. di individuare come destinatari del piano i Sigg.: Giovanni Barra, Stefano Porcellini, Fabio La Cava, Stefano Bartolini, Giuliano Capizzi, Battista Avanzi, Pietro Possenti, Lorenzo Angelini, Cesare Tinti, Luigi De Vito, Fabrizio Pierini, Liviana Forza, Cristian Berardi e Davide Girelli, autorizzando espressamente il Consiglio di amministrazione e il Dr. Giovanni Barra con espressa facoltà di sub-delega ad estendere il piano, anche parzialmente, ad ulteriori beneficiari nonché eventualmente ad escludere i beneficiari dallo stesso, per gli scopi e secondo i termini e le modalità previste dal relativo Regolamento;


3. di attribuire al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Dr. Giovanni Barra con espressa facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari od opportuni per dare esecuzione al "Retention Plan 2011-2013 di Biesse S.p.A." secondo quanto previsto nel relativo Regolamento;

4. di conferire al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Dr. Giovanni Barra con espressa facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari od opportuni per l'attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge applicabili."

Pesaro, 1 ottobre 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Selci

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RS', is written over a solid horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.



Assemblea dei Soci di Biesse S.p.A. convocata per il giorno 19 ottobre 2010 ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 20 ottobre 2010 in seconda convocazione stesso luogo ed ora.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. (di seguito anche "Società"), riunitosi in data 15 settembre 2010, ha deliberato di convocare presso la sede sociale sita a Pesaro via della Meccanica, per il giorno 19 ottobre 2010, ore 11, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 20 ottobre 2010, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società, anche in sede straordinaria, per deliberare:

- **Modifiche dello Statuto anche in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n. 27/10 e del Regolamento Operazioni con Parti Correlate: in particolare, modifica degli articoli 10), 11), 16), 18 bis), 19 bis) ed introduzione dell'art. 19 ter).**

1. MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

A) Modifiche in adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 27/10

Preliminarmente, ricordiamo che il 27 gennaio 2010 è stato adottato il decreto legislativo n. 27 recante "Attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" (di seguito anche "Decreto"), il cui obiettivo è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società ed, in particolare, all'esercizio anche transfrontaliero del diritto di voto.

In particolare, tra le altre cose, il Decreto modifica in maniera sostanziale il funzionamento delle assemblee di società quotate, imponendo alle medesime un'attività di rivisitazione del proprio Statuto volta ad apportare le

modifiche richieste dalle nuove previsioni normative. Le nuove disposizioni così introdotte si applicheranno alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato successivamente al 31 ottobre 2010.

Di seguito, Vi segnaliamo le più rilevanti modifiche che proponiamo, rinviando al seguente paragrafo 2. il raffronto comparativo del testo vigente dello Statuto con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione:

- **Art. 10)** in tema di convocazione della assemblea, introduzione della facoltà per il Consiglio di Amministrazione di richiedere, laddove lo ritenga opportuno, che l'assemblea *convocanda* si tenga a seguito di una unica convocazione, escludendo il ricorso a convocazioni successive alla prima; ricordiamo che, in tal caso, in assemblea ordinaria si delibererebbe con la maggioranza assoluta e quella straordinaria sarebbe regolarmente costituita se rappresentato 1/5 del capitale e delibererebbe con il voto favorevole dei 2/3 del capitale rappresentato;
- **Art. 11)** in tema di delega ed esercizio del diritto di voto, introduzione della possibilità di conferire la delega per via elettronica e di notificare la stessa alla Società mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata;
- **Artt. 16) e 19 bis)** in tema di nomina rispettivamente degli amministratori e dei sindaci, adeguamento ai nuovi termini dettati dalla normativa per la presentazione e pubblicazione delle liste.

B) Modifiche in adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento Operazioni con Parti Correlate

Inoltre, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato ai sensi dell'art. 2391 *bis* c.c..

In attesa di procedere alla redazione delle procedure previste dal citato Regolamento e, pertanto, riservandoci dopo tale adozione a verificare la necessità/opportunità di apportare ulteriori modifiche/integrazioni, si propone di inserire in Statuto l'**Art. 19 ter)** che consenta alle medesime procedure di prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi delle deroghe previste dagli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento.

C) Ulteriori modifiche

Infine, cogliamo l'occasione per proporVi di apportare alcune ulteriori modifiche che riteniamo opportune, tra cui segnaliamo:

- **Art. 16)** in tema di competenze del Consiglio di Amministrazione: attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare, nei casi previsti dalla legge, le operazioni di scissione nonché a deliberare le modifiche statuarie laddove siano volte ad un mero adeguamento normativo;
- **Art. 19 bis)** in tema di Dirigente Preposto: specificazione dei requisiti che deve possedere il candidato a ricoprire tale carica.

2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI RICHIEDE LA MODIFICA

Di seguito, esponiamo il raffronto comparativo del testo vigente dello Statuto con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
STATUTO	STATUTO
della società per Azioni denominata "BIESSE S.p.A."	della società per Azioni denominata "BIESSE S.p.A."
DENOMINAZIONE – SCOPO - CAPITALE SOCIALE– DURATA – AZIONI	DENOMINAZIONE – SCOPO - CAPITALE SOCIALE– DURATA – AZIONI
1) È costituita una Società per Azioni con la denominazione "BIESSE S.p.A." con sede in Pesaro. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.	1) È costituita una Società per Azioni con la denominazione "BIESSE S.p.A." con sede in Pesaro. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.
La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei soci.	La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei soci.
La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.	La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.
Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del consiglio di Amministrazione.	Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del consiglio di Amministrazione.
2) La Società ha per oggetto la costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine utensili in genere, di macchine o di parti di macchine per la lavorazione del legno e dei suoi derivati nonché la costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine industriali, o di parti di esse per la lavorazione di ogni altro genere di materiale, tra cui vetro, marmo, metallo, leghe, derivati simili e plastica. La Società ha	2) La Società ha per oggetto la costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine utensili in genere, di macchine o di parti di macchine per la lavorazione del legno e dei suoi derivati nonché la costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine industriali, o di parti di esse per la lavorazione di ogni altro genere di materiale, tra cui vetro, marmo, metallo, leghe, derivati simili e plastica. La Società ha

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>inoltre per oggetto lo sviluppo e la vendita, anche per conto terzi, di software, componentistica di precisione e, in generale, di tecnologia per macchinari per la lavorazione del legno, vetro, marmo, metalli e affini, nonché la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione ai clienti.</p> <p>La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi, associazioni e imprese, italiane o estere, che abbiano oggetti sociali simili, affini o connessi al proprio, anche a scopi di investimento, e potrà prestare garanzie reali o personali per obbligazioni sia proprie sia di terzi, e in particolare fideiussioni.</p> <p>La Società potrà inoltre compiere, sia in proprio sia per conto terzi, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale, ad eccezione delle attività riservate per legge. Nei limiti e nelle modalità previste dalla legislazione vigente, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della Società da parte dei soci. I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla partecipazione posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.</p> <p>3) La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2075 salvo proroga od anticipato scioglimento.</p> <p>4) Il Capitale Sociale è di Euro 27.393.042 (ventisette milioni trecento novantatremilaquarantadue) diviso in n. 27.393.042 (ventisette milioni trecento novantatremilaquarantadue) azioni ordinarie di nominali 1 Euro ciascuna. Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in materia.</p> <p>5) La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili in azioni, azioni con warrant e warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.</p> <p>La Società può inoltre emettere, nel rispetto della normativa vigente, altre categorie di azioni, anche senza diritto di voto, e strumenti finanziari.</p> <p>6) Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto.</p>	<p>inoltre per oggetto lo sviluppo e la vendita, anche per conto terzi, di software, componentistica di precisione e, in generale, di tecnologia per macchinari per la lavorazione del legno, vetro, marmo, metalli e affini, nonché la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione ai clienti.</p> <p>La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi, associazioni e imprese, italiane o estere, che abbiano oggetti sociali simili, affini o connessi al proprio, anche a scopi di investimento, e potrà prestare garanzie reali o personali per obbligazioni sia proprie sia di terzi, e in particolare fideiussioni.</p> <p>La Società potrà inoltre compiere, sia in proprio sia per conto terzi, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale, ad eccezione delle attività riservate per legge. Nei limiti e nelle modalità previste dalla legislazione vigente, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della Società da parte dei soci. I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla partecipazione posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.</p> <p>3) La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2075 salvo proroga od anticipato scioglimento.</p> <p>4) Il Capitale Sociale è di Euro 27.393.042 (ventisette milioni trecento novantatremilaquarantadue) diviso in n. 27.393.042 (ventisette milioni trecento novantatremilaquarantadue) azioni ordinarie di nominali 1 Euro ciascuna. Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in materia.</p> <p>5) La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili in azioni, azioni con warrant e warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.</p> <p>La Società può inoltre emettere, nel rispetto della normativa vigente, altre categorie di azioni, anche senza diritto di voto, e strumenti finanziari.</p> <p>6) Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>7) Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte in opzione agli Azionisti in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 2441 del codice civile e dalla legislazione vigente.</p> <p>ASSEMBLEA</p> <p>8) L'Assemblea legalmente costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.</p> <p>9) L'Assemblea può essere convocata nel territorio nazionale anche fuori della Sede Sociale.</p> <p>10) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2366, c. 2, c.c. l'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 ore" o "Il Corriere della Sera" nei termini e secondo le modalità di legge.</p> <p>L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.</p> <p>Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Azionisti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.</p> <p>La richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli Azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli</p>	<p>7) Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte in opzione agli Azionisti in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 2441 del codice civile e dalla legislazione vigente.</p> <p>ASSEMBLEA</p> <p>8) L'Assemblea legalmente costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.</p> <p>9) L'Assemblea può essere convocata nel territorio nazionale anche fuori della Sede Sociale.</p> <p>10) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare. da pubblicare nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2366, c. 2, c.c. l'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 ore" o "Il Corriere della Sera" nei termini e secondo le modalità di legge.</p> <p>L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, laddove ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea, Straordinaria o Ordinaria, si tenga a seguito di un'unica convocazione; in tale ultimo caso, l'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</p> <p>Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Azionisti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del la percentuale minima di capitale sociale espresso in azioni ordinarie prevista dalla normativa applicabile.</p> <p>La richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli Azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli argomenti richiesti in trattazione può valutare l'applicazione dell'art. 2367 c. 3 c.c..</p> <p>11) Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili. Il voto in Assemblea non potrà essere esercitato per corrispondenza.</p> <p>Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, l'Azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta.</p> <p>12) L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione – fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e dei suoi membri, quali previste dalla legge - almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge e quando particolare esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428c.c. le ragioni della dilazione.</p> <p>Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia.</p> <p>13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero – in caso di assenza o impedimento del Presidente – da un Amministratore Delegato o dal Consigliere più anziano in carica, il quale nomina un segretario anche non socio, per la stesura del verbale. Nelle Assemblee</p>	<p>possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli argomenti richiesti in trattazione può valutare l'applicazione dell'art. 2367 c. 3 c.c..</p> <p>11) Possono intervenire coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla legge ed dai regolamenti applicabili. Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge ed dai regolamenti applicabili. Il voto in Assemblea non potrà essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica.</p> <p>Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, l'Azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta ovvero conferita per via elettronica secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.</p> <p>La delega può essere notificata in via elettronica alla Società mediante invio della medesima per posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>E' esclusa la designazione da parte della Società di un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto.</p> <p>12) L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione – fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e dei suoi membri, quali previste dalla legge - almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge e quando particolare esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428c.c. le ragioni della dilazione.</p> <p>Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia.</p> <p>13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero – in caso di assenza o impedimento del Presidente – da un Amministratore Delegato o dal Consigliere più anziano in carica, il quale nomina un segretario anche non socio, per la stesura del verbale. Nelle Assemblee</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Straordinarie e nei casi in cui l'Organo Amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.</p> <p>14) Sono altresì valide le Assemblee in cui sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale. Per la validità delle Assemblee tenute in sede totalitaria è inoltre necessario che ciascuno degli intervenuti, a richiesta del presidente dell'Assemblea, dichiari di essere sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>15) Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.</p> <p>AMMINISTRAZIONE</p> <p>16) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.</p> <p>Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Gli Azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>In caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Ogni Azionista può votare una sola lista.</p>	<p>Straordinarie e nei casi in cui l'Organo Amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.</p> <p>14) Sono altresì valide le Assemblee in cui sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale. Per la validità delle Assemblee tenute in sede totalitaria è inoltre necessario che ciascuno degli intervenuti, a richiesta del presidente dell'Assemblea, dichiari di essere sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>15) Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.</p> <p>AMMINISTRAZIONE</p> <p>16) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o siano titolari della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento.</p> <p>Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Gli Azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>In caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Ogni Azionista titolare del diritto di voto può votare una sola lista.</p> <p>Le liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine suddetto, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. <p>Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite di legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.</p>	<p>professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della assemblea.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine suddetto, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; d) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. <p>Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite di legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri con particolari incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.</p> <p>Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli Amministratori o, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno prima (24 ore) prima di quello fissato per la riunione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti Consiglieri e i Sindaci effettivi.</p> <p>Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza e/o videoconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la</p>	<p>Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri con particolari incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.</p> <p>Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli Amministratori o, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno prima (24 ore) prima di quello fissato per la riunione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti Consiglieri e i Sindaci effettivi.</p> <p>Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza e/o videoconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>documentazione.</p> <p>Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.</p> <p>Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea.</p> <p>E' attribuita altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile; - la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento) dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 - bis del codice civile. <p>Il Comitato esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, si applicheranno le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente (anche in qualità di presidente del Comitato Esecutivo, se nominato) o l'Amministratore/i Delegato/i riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla</p>	<p>documentazione.</p> <p>Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.</p> <p>Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea.</p> <p>E' attribuita altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione e la scissione per incorporazione di società nei casi e secondo le modalità previste dalla legge; le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile; - la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento) dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 - bis del codice civile.; - l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative. <p>Il Comitato esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, si applicheranno le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente (anche in qualità di presidente del Comitato Esecutivo, se nominato) o l'Amministratore/i Delegato/i riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri ed a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.</p> <p>Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo, se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione, con la sola esclusione di quelli che a norma di legge non possono essere delegati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico e Privato; consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di ogni genere, esonerando conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità.</p> <p>Potrà agire per azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, per compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri ed amichevoli compositori.</p> <p>Potrà approvare ogni contratto commerciale; nominare e sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà nominare e revocare Direttori e Procuratori con simili o più limitati poteri.</p> <p>17) La firma e la rappresentanza della Società sia di fronte a terzi che in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero anche agli Amministratori Delegati, se nominati.</p> <p>Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri Amministratori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso.</p> <p>18) E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare, fissandone gli emolumenti, uno o più Direttori Generali della società, i quali eseguono le deliberazioni del Consiglio di</p>	<p>Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri ed a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.</p> <p>Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo, se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione, con la sola esclusione di quelli che a norma di legge non possono essere delegati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico e Privato; consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di ogni genere, esonerando conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità.</p> <p>Potrà agire per azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, per compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri ed amichevoli compositori.</p> <p>Potrà approvare ogni contratto commerciale; nominare e sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà nominare e revocare Direttori e Procuratori con simili o più limitati poteri.</p> <p>17) La firma e la rappresentanza della Società sia di fronte a terzi che in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero anche agli Amministratori Delegati, se nominati.</p> <p>Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri Amministratori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso.</p> <p>18) E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare, fissandone gli emolumenti, uno o più Direttori Generali della società, i quali eseguono le deliberazioni del Consiglio di</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Amministrazione e su delega di questo, gestiscono gli affari correnti, propongono operazioni ed esercitano ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio.</p>	<p>Amministrazione e su delega di questo, gestiscono gli affari correnti, propongono operazioni ed esercitano ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio.</p>
<p>Ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri loro attribuiti spetta la rappresentanza della Società nei confronti di terzi.</p>	<p>Ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri loro attribuiti spetta la rappresentanza della Società nei confronti di terzi.</p>
<p>DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</p>	<p>DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</p>
<p>18 bis) Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio conferisce al dirigente preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di regolamento.</p>	<p>18 bis) Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio conferisce al dirigente preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di regolamento.</p> <p>Il dirigente preposto deve essere persona esperta in materia di amministrazione, finanza e controllo nonché possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori. La perdita dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.</p>
<p>19) L'Assemblea ordinaria dei Soci potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie. Il Presidente onorario non è membro del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio. Al Presidente onorario saranno attribuite esclusivamente funzioni di rappresentare la Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche. Al Presidente onorario non è affidata la firma e la rappresentanza della Società."</p>	<p>19) L'Assemblea ordinaria dei Soci potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie. Il Presidente onorario non è membro del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio. Al Presidente onorario saranno attribuite esclusivamente funzioni di rappresentare la Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche. Al Presidente onorario non è affidata la firma e la rappresentanza della Società."</p>
<p>COLLEGIO SINDACALE</p>	<p>COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>19 bis) Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.</p>	<p>19 bis) Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.</p>
<p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p>	<p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p>
<p>Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere. Gli Azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a presentare un'unica lista.</p>	<p>Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere. Gli Azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a presentare un'unica lista.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. In caso di violazione di questa regola, non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad ognuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società, si intendono, diritto commerciale e societario, economia aziendale, scienza delle finanze e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, i settori della produzione, distribuzione, e commercializzazione di macchine e utensili, sistemi di automazione, software e componentistica di precisione.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p>	<p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. In caso di violazione di questa regola, non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad ognuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società, si intendono, diritto commerciale e societario, economia aziendale, scienza delle finanze e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, i settori della produzione, distribuzione, e commercializzazione di macchine e utensili, sistemi di automazione, software e componentistica di precisione.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della assemblea. devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>Le liste dei candidati accompagnate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati sono tempestivamente pubblicate sul sito internet della Società.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente, e l'altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.</p> <p>Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.</p>	<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>Le liste dei candidati accompagnate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati sono tempestivamente pubblicate sul sito internet della Società.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente, e l'altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.</p> <p>Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.</p> <p>OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>BILANCIO ED UTILI</p> <p>20) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.</p> <p>21) Gli utili di bilancio, dedotto il 5% da assegnare al fondo di riserva ordinaria sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, vengono assegnati agli Azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.</p> <p>22) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.</p> <p>I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.</p> <p>Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.</p> <p>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p>23) Verificandosi la scadenza del termine di durata o per qualsiasi motivo per lo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>24) Per tutto quanto non risulta esplicitamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge.</p>	<p>19 ter) Le procedure adottate in materia di operazioni con parti correlate possono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6, del medesimo Regolamento.</p> <p>BILANCIO ED UTILI</p> <p>20) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.</p> <p>21) Gli utili di bilancio, dedotto il 5% da assegnare al fondo di riserva ordinaria sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, vengono assegnati agli Azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.</p> <p>22) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.</p> <p>I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.</p> <p>Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.</p> <p>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p>23) Verificandosi la scadenza del termine di durata o per qualsiasi motivo per lo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>24) Per tutto quanto non risulta esplicitamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge.</p>

3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALL'EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate comportino per i Soci l'insorgere del diritto di recesso di cui all'art. 2437 c.c.

Alla luce di quanto sopra illustrato, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.:

- *esaminata ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72, primo comma, Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;*

DELIBERA

- a) di modificare gli articoli 10), 11), 16), 18 bis) e 19 bis) dello Statuto secondo quanto illustrato;*
- b) di introdurre nello Statuto l'Art. 19 ter) rubricato "Operazioni con Parti Correlate".*

Pesaro, 15 settembre 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Selci

BIESSE S.p.A.
PESARO

**REGOLAMENTO DEL
"RETENTION PLAN 2011-2013"
DI BIESSE S.P.A.**

* * * *

Il presente documento è strettamente confidenziale e riservato ai Beneficiari (così come definito nel presente Regolamento). Il soggetto cui viene consegnato sarà ritenuto responsabile per la divulgazione dello stesso, in tutto o in parte, a terzi non autorizzati.

* * * *

1. Definizioni

In aggiunta ai termini altrimenti definiti in questo documento, i seguenti termini, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il significato di seguito indicato, essendo inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale.

Amministratore Delegato	indica l'amministratore delegato di Biesse Giovanni Barra.
Anticipazione	indica il 50% del Premio e delle Azioni che potrà essere corrisposto ai Beneficiari in conformità ai termini e alle previsioni del Regolamento.
Anticipazione del Numero di Azioni Individuale	indica il numero di Azioni effettivamente attribuito a ciascun Beneficiario a titolo di Anticipazione ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.
Anticipazione del Premio Individuale	indica il Premio effettivo attribuito a ciascun Beneficiario a titolo di Anticipazione ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.
Assemblea	indica l'assemblea dei soci di Biesse.
Azioni	indica il quantitativo massimo di n. 486.359 azioni ordinarie di Biesse del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, in portafoglio di Biesse, messe a disposizione del Piano.
Base Azioni	indica il numero di Azioni di base, calcolato dividendo la somma corrispondente alla metà della percentuale del Totale dei Compensi Fissi di ciascun Beneficiario indicata nelle Condizioni Individuali riportate nell'Allegato 1 per il Prezzo Medio,

arrotondato all'unità superiore.

Base Premio	indica il Premio di base corrispondente ad una somma di denaro pari alla metà della percentuale del Totale dei Compensi Fissi indicata per ciascun Beneficiario nelle Condizioni Individuali riportate nell'Allegato 1.
Beneficiari	indica i beneficiari del presente Piano e, segnatamente, l'Amministratore delegato di Biesse e i <i>manager</i> di primo livello di Biesse e delle altre società del Gruppo individuati dall'Assemblea del 19 ottobre 2010, su proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 settembre 2010, sentito il Comitato per le Remunerazioni. I Beneficiari sono indicati nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
Biesse o la Società	indica Biesse S.p.A., con sede legale in Via della Meccanica, 16, Pesaro, C.F. e P.IVA 00113220412, iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro Urbino al n. 1682, capitale sociale Euro 27.393.042, suddiviso in n. 27.393.042 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.
Comitato per le Remunerazioni	indica il Comitato per le remunerazioni nominato dalla Società all'interno del consiglio di amministrazione ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A..
Condizioni Individuali	indicano le condizioni individuali previste per ciascun Beneficiario nell'ambito del RP, riportate nell'Allegato 1.
Consiglio di Amministrazione	indica il Consiglio di amministrazione della Società in carica ovvero gli amministratori a cui lo stesso ha delegato o delegherà di volta in volta l'esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento.
Data di Assegnazione	indica la data in cui verrà attribuita la Base Azioni e la Base Premio ai Beneficiari, ai sensi degli artt. 4.2 e 6.1 (a).
Data di Maturazione dell'Anticipazione	indica la data in cui il Beneficiario maturerà il diritto di ricevere l'Anticipazione del Premio Individuale e l'Anticipazione del Numero Individuale di Azioni ai sensi dell'art. 7.4 del presente

	Regolamento.
Data di Maturazione del Diritto	indica la data in cui il Beneficiario, a seguito dell'esercizio dell'Opzione, maturerà il diritto di ricevere il Premio Individuale e il Numero Individuale di Azioni ai sensi dell'art. 6.2 del presente Regolamento.
Data di Pay Out	indica la data in cui i Beneficiari riceveranno il Pay Out, corrispondente alla data in cui sarà loro corrisposta la retribuzione del secondo mese successivo a quello in cui sarà approvato da parte del Consiglio di Amministrazione il bilancio consolidato relativo all'esercizio al 31 dicembre 2013 del Gruppo.
Data di Pay Out dell'Anticipazione	indica la data in cui i Beneficiari riceveranno l'Anticipazione, corrispondente alla data in cui sarà loro corrisposta la retribuzione del secondo mese successivo a quello in cui sarà approvato da parte del Consiglio di Amministrazione il bilancio consolidato relativo all'esercizio al 31 dicembre 2011 del Gruppo.
Direzione Risorse Umane	indica la Direzione Risorse Umane di Biesse.
Gruppo	indica Biesse e le società da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
MTA	indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Numero Individuale delle Azioni	indica il numero di Azioni effettivamente attribuito a ciascun Beneficiario ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
Obiettivi	indica gli obiettivi economici e finanziari del Gruppo al cui livello di raggiungimento è correlata l'erogazione del Premio e l'assegnazione delle Azioni oggetto del Piano. Gli Obiettivi per il RP sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> (a) <u>obiettivo cash flow</u>: cash flow operativo cumulativo consolidato del Gruppo 2011-2013; (b) <u>obiettivo EBITDA</u>: percentuale media EBITDA consolidato del Gruppo 2011- 2013. <p>L'ammontare dell'obiettivo <i>cash flow</i> e dell'obiettivo EBITDA sarà</p>

determinato dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione del *business plan* 2011-2013 e comunicato ai Beneficiari con le modalità previste dall'art. 12.

**Obiettivi per
l'Anticipazione**

indica gli obiettivi economici e finanziari del Gruppo al cui livello di raggiungimento è correlata l'erogazione dell'Anticipazione. Gli Obiettivi per l'Anticipazione sono i seguenti:

- (a) obiettivo cash flow per l'Anticipazione: *cash flow* operativo cumulativo consolidato del Gruppo 2010 e 2011, come determinato dal *business plan* 2010-2012 = Euro 33,9 milioni;
- (b) obiettivo EBITDA per l'Anticipazione: percentuale media EBITDA consolidato del Gruppo 2010-2011, come determinato dal *business plan* 2010-2012 = 6,5% del fatturato netto.

Opzione

indica l'opzione a ricevere il Premio e le Azioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente Regolamento che i Beneficiari acquisiranno a titolo gratuito a seguito dell'accettazione della Proposta di Adesione.

Pay out

indica l'erogazione del Premio Individuale e l'assegnazione del Numero Individuale delle Azioni (anche in forma di Anticipazione) a ciascun Beneficiario secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

**Performance
Individuale**

indica la *performance* individuale dei Beneficiari nel corso degli esercizi rilevanti nell'ambito del sistema di valutazione delle *performance* individuali e di *leadership* previsto dal Regolamento del Bonus Annuale.

Piano o RP

indica il "*Retention Plan 2011-2013*" di Biesse approvato dall'Assemblea in data 19 ottobre 2010.

Premio

indica la componente in denaro dell'incentivo, determinata ai sensi del presente Regolamento.

Premio Individuale

indica il Premio effettivo attribuito a ciascun Beneficiario ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

Prezzo Medio

indica la media aritmetica dei prezzi ufficiali di quotazione delle

azioni di Biesse sul MTA del mese precedente alla Data di Assegnazione.

Proposta di Adesione indica la comunicazione scritta con cui ciascun Beneficiario sarà invitato a partecipare al Piano.

Proposta di Pay Out indica la quantificazione del Premio Individuale e del Numero Individuale di Azioni effettuata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

Proposta di Pay Out dell'Anticipazione indica la quantificazione dell'Anticipazione del Premio Individuale e dell'Anticipazione del Numero Individuale di Azioni effettuata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Totale Compensi Fissi indica, ai soli fine del presente Regolamento, la retribuzione annuale lorda, al netto della componente variabile, di ciascun Beneficiario alla Data di Assegnazione incrementata, per ciascun Beneficiario che rivesta la carica di consigliere di amministrazione in una società del Gruppo, dei compensi ad esso spettanti per tali cariche alla Data di Assegnazione.

Regolamento indica il presente regolamento applicabile al Piano.

Regolamento del Bonus Annuale indica il regolamento che disciplina l'erogazione annuale della componente variabile della remunerazione dei *manager* delle società del Gruppo, come di anno in anno in vigore.

2. Motivazioni del Piano

2.1 Il presente "*Retention Plan 2011-2013*" è finalizzato ad introdurre strumenti di incentivazione a favore dei Beneficiari, nella prospettiva di sviluppare all'interno del *top management* del Gruppo una cultura fortemente orientata alla creazione di valore e al continuo miglioramento dei risultati aziendali nonché della *performance* azionaria della Società. Il Piano mira in particolare:

a coinvolgere e incentivare i Beneficiari, per allineare il loro comportamento agli interessi degli azionisti e stimolarne il rendimento, focalizzando il *top management* su azioni volte al miglioramento duraturo dei risultati del Gruppo;

a favorire la fidelizzazione del *top management* del Gruppo attraverso l'introduzione di forme di retribuzione in azioni, per migliorare la capacità di *retention* del Gruppo;

ad incrementare la parte variabile della retribuzione dei Beneficiari, per rinforzare la cultura del risultato;

a migliorare la competitività del Gruppo sul mercato del lavoro, per attrarre i migliori talenti.

- 2.2 A tal fine, il Piano prevede meccanismi di corresponsione di premi in denaro e di assegnazione gratuita di Azioni secondo i termini e le condizioni di seguito specificati, che tengono conto sia degli obiettivi definiti nel processo di pianificazione aziendale sia del contributo individuale del singolo Beneficiario.

3. Gestione del Piano

- 3.1 L'organo responsabile della gestione del Piano è il Consiglio di Amministrazione e per esso, l'Amministratore Delegato. Esso ha tutti i poteri operativi di gestione del Piano, anche delegabili, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di includere altri soggetti tra i Beneficiari del Piano successivamente all'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 4.4. Nella gestione del Piano, il Consiglio di Amministrazione e, per esso, l'Amministratore Delegato opererà anche per il tramite della Direzione Risorse Umane. La decisione relativa all'esclusione dei Beneficiari dal Piano resta di competenza del Consiglio di Amministrazione.
- 3.2 I Beneficiari che rivestano anche la qualità di membro del Consiglio di Amministrazione rimetteranno a quest'ultimo qualsiasi decisione inerente al Piano nella quale abbiano un interesse e non prenderanno parte alla decisione in ordine a qualsiasi delibera avente ad oggetto la loro partecipazione nel Piano e l'attribuzione del Premio e delle Azioni a loro favore; si asterranno inoltre da porre in essere atti esecutivi del Piano che abbiano effetti nei loro confronti, rimettendo il compimento di tali attività al Consiglio di Amministrazione o ai soggetti da esso indicati.
- 3.3 Il presente Regolamento potrà essere soggetto ad adeguamenti o rettifiche effettuati, con la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, onde riflettere eventuali fusioni, scissioni, aumenti di capitale, operazioni sulle azioni proprie o altre operazioni straordinarie della Società, o qualora le azioni di Biesse cessino di essere negoziate sul MTA ovvero, qualora se ne manifesti comunque

l'opportunità, in seguito a future modifiche normative o regolamentari; tali adeguamenti e rettifiche saranno definitivi e vincolanti per i Beneficiari in assenza di errori manifesti.

- 3.4 Il Comitato per le Remunerazioni monitorerà in generale l'esecuzione del Piano verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance in esso indicati.

4. Partecipazione al Piano e individuazione dei Beneficiari

- 4.1 L'individuazione dei Beneficiari del Piano è stata effettuata dall'Assemblea del 19 ottobre 2010, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Nel procedere all'individuazione dei Beneficiari da proporre all'Assemblea il Consiglio di Amministrazione ha agito con la più assoluta discrezionalità, avendo riguardo esclusivamente al perseguimento dell'interesse del Gruppo, tenendo conto, tra gli altri, della criticità della risorsa per i risultati del Gruppo, della rilevanza strategica della posizione, del potenziale della risorsa e di ogni altro elemento utile.
- 4.2 Entro 30 giorni dall'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea, la Direzione Risorse Umane provvederà a inviare ai partecipanti al Piano la Proposta di Adesione, con cui il Beneficiario sarà invitato ad aderire al Piano e in cui saranno individuati la Base Premio e la Base Azioni ad esso spettanti, determinati secondo i criteri di cui al successivo art. 6. Alla Proposta di Adesione sarà allegata una copia del presente Regolamento, con le Condizioni Individuali ad esso applicabili, che ciascun Beneficiario dovrà restituire debitamente firmata, anche in segno di integrale accettazione del Regolamento stesso.
- 4.3 La Proposta di Adesione e il presente Regolamento allegato dovranno essere inviati alla Direzione Risorse Umane entro 30 giorni dalla data di consegna della Proposta di Adesione, a pena di inefficacia (anche ai sensi dell'art. 1326, quarto comma, cod. civ.) e/o di irricevibilità. Decorso tale termine, e in mancanza di accettazione, verrà meno ogni effetto della Proposta di Adesione. Con l'accettazione della Proposta di Adesione, i Beneficiari acquisiranno l'Opzione.
- 4.4 Il Consiglio di Amministrazione e, per esso, l'Amministratore Delegato potrà, a sua discrezione e insindacabile giudizio, valutare se estendere la partecipazione al Piano, anche parzialmente, a dipendenti, collaboratori o amministratori di una società del Gruppo, anche assunti, incaricati o nominati in un momento successivo alla Data di Assegnazione, ove la stessa sia ritenuta strumentale a mantenere o acquisire

professionalità di rilievo all'interno del Gruppo, fissando le relative Condizioni Individuali in linea con quanto previsto dal Piano per i Beneficiari.

5. Durata del Piano

Il Piano avrà termine il 30 giugno 2014 ovvero all'atto dell'erogazione del Premio Individuale e dell'assegnazione del Numero Individuale delle Azioni all'ultimo dei Beneficiari, qualora precedenti a tale data. L'Assemblea di Biesse potrà rinnovare il Piano o prorogarne la durata per successivi cicli triennali, apportando tutte le integrazioni e modifiche al presente Regolamento ritenute necessarie o opportune per adeguarlo alla normativa di volta in volta applicabile o alle mutate esigenze del Gruppo.

6. Modalità di determinazione del Premio e delle Azioni da assegnare

6.1 Il Premio e le Azioni da assegnare a ciascun Beneficiario saranno determinati come segue:

- (a) la Direzione Risorse Umane, sulla base delle relative Condizioni Individuali, calcolerà per ciascuno Beneficiario la Base Premio e la Base Azioni, che saranno ad esso comunicati attraverso la Proposta di Adesione;
- (b) fermo restando quanto indicato con riferimento all'Anticipazione dal successivo art. 7.8, ciascun Beneficiario avrà diritto di ricevere, alla Data di Pay Out, il Premio Individuale e il Numero Individuale delle Azioni, corrispondenti rispettivamente alla percentuale della Base Premio e della Base Azioni determinata secondo la matrice di seguito indicata:

% raggiungimento Obiettivi	% della Base Premio e della Base Azioni
< 90%	0%
≥ 90% ≤ 100%	90% + 1% per ogni punto % degli Obiettivi raggiunto superiore al 90%, fino ad un massimo di 10 punti %
> 100% ≤ 125%	100% + 1% per ogni punto % degli Obiettivi raggiunto superiore al 100%, fino ad un massimo di 25 punti %

- (c) la percentuale di raggiungimento degli Obiettivi sarà data dalla media aritmetica delle percentuali di raggiungimento di ciascun Obiettivo, secondo la seguente formula:

$$\frac{\% \text{ obiettivo cash flow} + \% \text{ obiettivo EBITDA}}{2}$$

- (d) ove previsto nelle Condizioni Individuali, l'erogazione del Premio Individuale e l'assegnazione del Numero Individuale delle Azioni ai sensi della precedente lettera (c) saranno inoltre legate alle Performance Individuali del singolo Beneficiario, come valutate ai sensi del Regolamento del Bonus Annuale. In particolare, tale Beneficiario avrà diritto al Pay Out solo a condizione che, ad esito della valutazione della sua *performance* negli esercizi 2011, 2012 e 2013 sotto il profilo della capacità di *leadership* e del raggiungimento degli obiettivi personali per esso previsti nell'ambito del Regolamento del Bonus Annuale, si posizioni - per tutti gli esercizi - all'interno dei quadranti 5, 6, 7, 8 o 9 della seguente matrice:

MATRICE LEADERSHIP ASSESSMENT				
PERFORMANCE (Obiettivi)	HIGH	7	8	9
	MEDIUM	4	5	6
	LOW	1	2	3
		LOW	MEDIUM	HIGH
		LEADERSHIP		

Avrà altresì diritto al Pay Out il Beneficiario che, pur essendosi posizionato relativamente ad un esercizio nell'ambito dei quadranti 3 e 4 della precedente matrice, ottenga una valutazione delle Performance Individuali nei rimanenti due esercizi tale da posizionarlo nei quadranti 6, 8 o 9.

- (e) Ai fini della valutazione delle Performance Individuali dei Beneficiari prevista dal precedente art. 6.1 (d), saranno utilizzati gli esiti delle valutazioni delle *performance* individuali effettuate ai sensi e ai fini del Regolamento del Bonus Annuale.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione e, per esso, l'Amministratore Delegato provvederà a quantificare il Premio Individuale e il Numero Individuale delle Azioni (al netto dell'eventuale Anticipazione del Premio Individuale e dell'eventuale Anticipazione del Numero Individuale delle Azioni già corrisposta al singolo Beneficiario ai sensi del successivo art. 7) entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2013 da parte del Consiglio stesso e darà istruzioni

alla Direzione Risorse Umane di comunicare ai Beneficiari, entro i successivi 5 giorni lavorativi, la Proposta di Pay Out. Ciascuno dei Beneficiari, ai fini dell'esercizio dell'Opzione, dovrà comunicare alla Direzione Risorse Umane - a pena di decadenza - la propria accettazione della Proposta di Pay Out entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, mediante invio del modulo a tal fine predisposto dalla Società, debitamente sottoscritto. A partire dalla data in cui la Società riceverà l'accettazione della Proposta di Pay Out (che sarà considerata, ai fini del presente Regolamento, come la Data di Maturazione), il Beneficiario maturerà il diritto di ricevere il Premio Individuale e il Numero Individuale delle Azioni.

- 6.3 Per tutti i Beneficiari è richiesto che, sia alla Data di Maturazione del Diritto sia alla Data del Pay Out, il rapporto organico o di lavoro con Biesse o altra società del Gruppo sia ancora in essere e, pertanto, in assenza di tale presupposto il Consiglio di Amministrazione e, per esso, l'Amministratore Delegato non procederà a quantificare il Premio Individuale né il Numero Individuale di Azioni spettante al Beneficiario che non versa più in tale condizione o lo stesso decadrà dal diritto di ricevere il Premio Individuale e il Numero Individuale delle Azioni, ove già maturato. Il mancato soddisfacimento dei presupposti previsti dal presente art. 6.3 non farà decadere i Beneficiari dai diritti acquisiti relativamente all'Anticipazione del Numero delle Azioni Individuali e all'Anticipazione del Premio Individuale, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7.9.
- 6.4 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 6.3, in caso di cessazione consensuale del rapporto con il Gruppo - quali, a titolo esemplificativo, il pensionamento o la scadenza del contratto a termine ovvero la cessazione consensuale del rapporto organico per gli amministratori - il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, a propria discrezione e insindacabile giudizio, di conservare in capo al Beneficiario il diritto di ricevere il Premio Individuale e il Numero Individuale delle Azioni, in tutto o in parte, alle condizioni previste dal Regolamento.
- 6.5 In caso di decesso del Beneficiario successivamente alla Data di Maturazione del Diritto, il suo diritto di ricevere il Premio Individuale e il Numero Individuale di Azioni si trasferirà ai propri eredi secondo la normativa vigente in materia successoria, fermo restando che in nessun caso tali eredi potranno vantare alcun diritto o pretesa

in merito al Premio o alle Azioni qualora il decesso del Beneficiario sia avvenuto precedentemente alla Data di Maturazione del Diritto.

7. Anticipazione

7.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6, ciascun Beneficiario avrà altresì diritto di ricevere, alla Data di Pay Out dell'Anticipazione, l'Anticipazione del Premio Individuale e l'Anticipazione del Numero Individuale delle Azioni, corrispondenti, rispettivamente, alla percentuale della Base Premio e della Base Azioni determinata secondo la matrice di seguito indicata, ridotta del 50%:

% raggiungimento Obiettivi	% della Base Premio e della Base Azioni
< 90%	0%
≥ 90% ≤ 100%	90% + 1% per ogni punto % degli Obiettivi per l'Anticipazione raggiunto superiore al 90%, fino ad un massimo di 10 punti %
> 100% ≤ 125%	100% + 1% per ogni punto % degli Obiettivi per l'Anticipazione raggiunto superiore al 100%, fino ad un massimo di 25 punti %

7.2 La percentuale di raggiungimento degli Obiettivi per l'Anticipazione sarà data dalla media aritmetica delle percentuali di raggiungimento di ciascun Obiettivo per l'Anticipazione, secondo la seguente formula:

$$\frac{\% \text{ obiettivo cash flow per l'Anticipazione} + \% \text{ obiettivo EBITDA per l'Anticipazione}}{2}$$

7.3 Ove previsto dalle Condizioni Individuali, l'erogazione dell'Anticipazione del Premio Individuale e l'assegnazione dell'Anticipazione del Numero Individuale delle Azioni ai sensi della precedente lettera (c) saranno inoltre legate alle Performance Individuali del singolo Beneficiario, come valutate ai sensi del Regolamento del Bonus Annuale. In particolare, tale Beneficiario avrà diritto al Pay Out solo a condizione che, ad esito della valutazione delle sua *performance* negli esercizi 2010 e 2011 sotto il profilo della capacità di *leadership* e del raggiungimento degli obiettivi personali per esso previsti nell'ambito del Regolamento del Bonus Annuale, si posizioni - per tutti gli esercizi - all'interno dei quadranti 5, 6, 7, 8 o 9 della seguente matrice:

MATRICE LEADERSHIP ASSESSMENT				
PERFORMANCE (Obiettivi)	HIGH	7	8	9
	MEDIUM	4	5	6
	LOW	1	2	3
		LOW	MEDIUM	HIGH
		LEADERSHIP		

Avrà altresì diritto al Pay Out il Beneficiario che, pur essendosi posizionare relativamente all'esercizio 2010 nell'ambito dei quadranti 3 e 4 della precedente matrice, ottenga una valutazione delle Performance Individuali nell'esercizio 2011 tale da posizionarlo nei quadranti 6, 8 o 9. Nel procedere alla valutazione delle Performance Individuali dei Beneficiari ai fini del presente art. 7.3, saranno utilizzati gli esiti delle valutazioni delle *performance* individuali effettuate ai sensi e ai fini del Regolamento del Bonus Annuale.

- 7.4 Il Consiglio di Amministrazione e, per esso, l'Amministratore Delegato provvederà a quantificare l'Anticipazione del Premio Individuale e l'Anticipazione del Numero Individuale delle Azioni entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2011 da parte del Consiglio stesso e darà istruzioni alla Direzione Risorse Umane di comunicare ai Beneficiari, entro i successivi 5 giorni lavorativi, la relativa Proposta di Pay Out dell'Anticipazione. Ciascuno dei Beneficiari, ai fini dell'esercizio dell'Opzione, dovrà comunicare alla Direzione Risorse Umane - a pena di decadenza - la propria accettazione della Proposta di Pay Out dell'Anticipazione entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, mediante invio del modulo a tal fine predisposto dalla Società, debitamente sottoscritto. A partire dalla data in cui la Società riceverà l'accettazione della Proposta di Pay Out dell'Anticipazione (che sarà considerata, ai fini del presente Regolamento, come la Data di Maturazione dell'Anticipazione), il Beneficiario maturerà il diritto di ricevere l'Anticipazione del Premio Individuale e l'Anticipazione del Numero Individuale delle Azioni.
- 7.5 Per tutti i Beneficiari è richiesto che, sia alla Data di Maturazione dell'Anticipazione sia alla Data del Pay Out dell'Anticipazione, il rapporto organico o di lavoro con il Biesse o altra società del Gruppo sia ancora in essere e, pertanto, in assenza di tale

presupposto il Consiglio di Amministrazione e, per esso, l'Amministratore Delegato non procederà a quantificare l'Anticipazione del Premio Individuale né l'Anticipazione del Numero Individuale di Azioni spettante al Beneficiario che non versa più in tale condizione o lo stesso decadrà dal diritto di ricevere l'Anticipazione del Premio Individuale e l'Anticipazione del Numero Individuale di Azioni, ove già maturato.

- 7.6 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 7.5, in caso di cessazione consensuale del rapporto con il Gruppo - quali, a titolo esemplificativo, il pensionamento o la scadenza del contratto a termine ovvero la cessazione consensuale del rapporto organico per gli amministratori - il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, a sua discrezione e insindacabile giudizio, di conservare in capo al Beneficiario il diritto di ricevere l'Anticipazione del Premio Individuale e l'Anticipazione del Numero Individuale di Azioni, in tutto o in parte, alle condizioni previste dal Regolamento.
- 7.7 In caso di decesso del Beneficiario successivamente alla Data di Maturazione dell'Anticipazione, il suo diritto di ricevere l'Anticipazione del Premio Individuale e l'Anticipazione del Numero Individuale di Azioni si trasferirà ai propri eredi secondo la normativa vigente in materia successoria, fermo restando che in nessun caso tali eredi potranno vantare alcun diritto o pretesa in merito al Premio o alle Azioni qualora il decesso del Beneficiario sia avvenuto precedentemente alla Data di Maturazione del Diritto all'Anticipazione.
- 7.8 Quanto ricevuto a titolo di Anticipazione del Premio Individuale e di Anticipazione del Numero Individuale di Azioni sarà dedotto da quanto eventualmente dovuto ai Beneficiari, rispettivamente, a titolo di Premio Individuale e Numero Individuale di Azioni ai sensi del precedente art. 6.
- 7.9 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6.3, il Beneficiario a cui è stata attribuita l'Anticipazione che, successivamente alla Data di Pay Out dell'Anticipazione e fino alla scadenza del presente Piano, venga assunto come dipendente a tempo indeterminato o determinato da società concorrenti del Gruppo o loro controllanti, controllate, collegate o società sotto comune controllo ovvero concluda accordi di collaborazione, anche a progetto, con tali soggetti o rivesta cariche in loro organi di amministrazione, dovrà corrispondere alla Società a titolo di penale, entro dieci giorni dalla relativa richiesta, una somma corrispondente all'Anticipazione, salvo il maggior danno. Ai fini della determinazione dell'importo della penale di cui al presente art. 7.9, il valore dell'Anticipazione del Numero Individuale delle Azioni sarà determinato

moltiplicando il numero delle Azioni assegnate per il prezzo corrispondente alla media ufficiale dei prezzi di quotazione dei titoli di Biesse nel mese precedente la Data del Pay Out dell'Anticipazione.

8. Regime dei diritti dei Beneficiari

- 8.1 Il diritto a ricevere Azioni non conferisce a nessuno dei Beneficiari alcuno dei diritti degli azionisti. Ciascuno dei Beneficiari potrà godere di tali diritti solo successivamente alla consegna delle Azioni, ai sensi del successivo art. 9.
- 8.2 Fino alla Data di Pay Out, il diritto di ricevere il Premio e le Azioni (anche in forma di Anticipazione), nonché le Azioni oggetto del medesimo, non potranno essere venduti, ceduti, assoggettati ad alcun vincolo o in altro modo trasferiti (se non ai sensi delle leggi sulla successione ereditaria ai fini e nei limiti di quanto previsto ai precedenti artt. 6.5 e 7.7) e qualsiasi tentata vendita, cessione, assoggettamento a vincoli o trasferimento effettuato violando questa disposizione sarà invalido e in ogni caso inefficace nei confronti della Società e, fatto salvo il maggior danno, farà immediatamente decadere il Beneficiario che gli ha posti in essere da qualunque diritto previsto dal Piano e dal presente Regolamento.

9. Pay Out; Vincoli di indisponibilità delle Azioni

- 9.1 La consegna del Numero Individuale delle Azioni e il versamento del Premio Individuale avverranno alla Data di Pay Out mediante accredito, rispettivamente, (i) sul conto titoli intestato al Beneficiario e detenuto presso la società di intermediazione mobiliare o l'istituto di credito, in qualità di aderente autorizzato a Monte Titoli S.p.A. e (ii) sul conto corrente intestato al Beneficiario, individuati dal Beneficiario stesso nel modulo di cui all'art. 6.2.
- 9.2 La consegna dell'Anticipazione del Numero Individuale delle Azioni e il versamento dell'Anticipazione del Premio Individuale avverranno alla Data di Pay Out dell'Anticipazione mediante accredito, rispettivamente, (i) sul conto titoli intestato al Beneficiario e detenuto presso la società di intermediazione mobiliare o l'istituto di credito, in qualità di aderente autorizzato a Monte Titoli S.p.A. e (ii) sul conto corrente intestato al Beneficiario, individuati dal Beneficiario stesso nel modulo di cui all'art. 7.4.
- 9.3 Si riterrà che Biesse abbia adempiuto le obbligazioni ad essa facenti carico ai sensi del Piano al momento dell'invio della richiesta di accredito del Premio e delle

Azioni presso la società di intermediazione mobiliare o l'istituto di credito designato dal Beneficiario.

- 9.4 L'assegnazione delle Azioni avverrà a titolo gratuito. Tutti gli eventuali costi relativi al trasferimento delle Azioni e del Premio ai Beneficiari saranno ad esclusivo carico della Società. I costi relativi all'accREDITAMENTO delle Azioni presso la società di intermediazione mobiliare o l'istituto di credito designati dal Beneficiario saranno ad esclusivo carico del Beneficiario stesso.
- 9.5 Il Consiglio di Amministrazione e, per esso, l'Amministratore Delegato procederà a determinare il Numero Individuale delle Azioni nonché l'Anticipazione del Numero Individuale delle Azioni e si darà luogo all'accREDITAMENTO degli stessi solo se alla Data di Maturazione del Diritto o alla Data di Pay Out ovvero alla Data di Maturazione dell'Anticipazione o alla Data di Pay Out dell'Anticipazione le azioni di Biesse siano ancora quotate sul MTA. In caso contrario, i Beneficiari avranno diritto a ricevere l'equivalente in denaro del valore del Numero Individuale delle Azioni e dell'Anticipazione del Numero Individuale delle Azioni, determinato sulla base di un apposita valutazione redatta da un esperto indipendente, che tenga conto del valore delle azioni Biesse alla Data di Maturazione del Diritto o alla Data di Pay Out ovvero alla Data di Maturazione dell'Anticipazione o alla Data di Pay Out dell'Anticipazione.
- 9.6 Le Azioni assegnate ai Beneficiari ai sensi del Piano saranno immediatamente e liberamente disponibili da parte degli stessi.

10. Effetti del Piano sul rapporto di lavoro o organico dei Beneficiari

Ogni beneficio riconosciuto con il Piano:

- (a) costituisce una corresponsione di carattere straordinario e non potrà ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione o compenso dei Beneficiari;
- (b) non è utile agli effetti del computo di alcun istituto legale o contrattuale indiretto (e così, in via esemplificativa, dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, della tredicesima, della quattordicesima, delle festività, di eventuali piani pensionistici complementari, ecc.) o differito e comunque deve ritenersi in essi assorbito;
- (c) non potrà costituire il presupposto per il riconoscimento di analoghi o ulteriori benefici nell'ambito del presente Piano o altrimenti e non attribuisce ai Beneficiari il

diritto, alla scadenza del presente Piano o in costanza dello stesso, a partecipare ad ulteriori, eventuali sistemi di incentivazione comunque realizzati;

- (d) niente di quanto contenuto nel presente Regolamento potrà ritenersi attribuire al Beneficiario o ad alcun'altra persona il diritto di restare al servizio della Società o di qualsiasi controllata della Società o eventuali successori, né modificherà eventuali diritti di tali società a risolvere il rapporto di servizio in essere con il Beneficiario o con qualsiasi altra persona.

11. Regime fiscale delle Azioni

- 11.1 La Società non ha rappresentato né garantito al Beneficiario alcun particolare trattamento fiscale e contributivo del Premio e delle Azioni che il Beneficiario potrà ricevere in base al Piano. Il Beneficiario sarà esclusivamente responsabile di ogni onere fiscale e contributivo di sua competenza in base alle leggi vigenti e sarà tenuto a verificare il trattamento a cui le operazioni oggetto del presente Regolamento o ad esso conseguenti sono soggette.
- 11.2 La Società o le altre società del Gruppo, all'atto dell'accreditamento del Premio e/o della consegna delle Azioni, hanno il diritto di trattenere dalle somme a qualunque titolo dovute al Beneficiario, ivi compreso quello retributivo, l'importo minimo sufficiente a soddisfare eventuali imposizioni fiscali e/o contributive dovute alla fonte. La Società potrà chiedere al Beneficiario, prima di effettuare l'accreditamento del Premio e/o la consegna delle Azioni, di rimettere alla stessa o, ove appropriato, alle altre società del Gruppo, le somme necessarie a soddisfare tali obblighi impositivi nel caso in cui non sia possibile trattenere i relativi importi da somme a qualsiasi titolo dovute al Beneficiario.
- 11.3 Il presente Regolamento è stato predisposto sulla base della normativa regolamentare, previdenziale e fiscale in vigore alla data odierna, in conformità con i requisiti e le previsioni normative di fonte primaria e secondaria. Qualora per modificazioni intervenute nella stessa, o nella relativa interpretazione ed applicazione, l'attuazione del Regolamento dovesse comportare per la Società sostanziali maggiori oneri tributari, previdenziali o di altra natura, la Società avrà facoltà di modificare unilateralmente i termini e le modalità del presente Regolamento.

12. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento dovranno avvenire, se destinate alla Società, a mezzo raccomandata A/R indirizzata presso la sede sociale di Biesse all'attenzione della Direzione Risorse Umane ovvero, se destinate ai Beneficiari, a mezzo raccomandata A/R presso la residenza di ciascun Beneficiario risultante dal libro matricola o a mezzo raccomandata a mano, con ricevuta di ricezione sottoscritta dal destinatario, consegnata presso i locali aziendali.

13. Legge competente e arbitrato

13.1 Il Piano e il presente Regolamento sono regolati dalla legge italiana.

13.2 Ogni contestazione o controversia fra la Società e il Beneficiario derivante dal presente Piano verrà deferita ad un Collegio di arbitri il quale la risolverà in via irrituale e definitiva entro il termine di trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo designato dagli altri due. Qualora entro quindici giorni dalla comunicazione di una delle parti all'altra - per lettera raccomandata contenente l'oggetto della controversia, l'invito alla procedura e la designazione del proprio arbitro - l'altra parte non procedesse, con la stessa forma, alla designazione del proprio arbitro o qualora entro quindici giorni dalla designazione del secondo arbitro i due arbitri non avessero scelto il terzo arbitro, alla nomina dell'arbitro o degli arbitri non designati procederà, su istanza della parte interessata, il Presidente del Tribunale di Pesaro.

In ogni caso il Collegio Arbitrale, che avrà sede a Pesaro, giudicherà anche in merito all'entità e all'accollo delle spese di giudizio.

Gli arbitri dovranno decidere la questione che sarà loro deferita con potere anche di transigere, senza formalità di procedura non essenziale al rispetto del contraddittorio e anche secondo equità, ed il lodo avrà valore vincolante per le Parti.

ALLEGATO 1

Beneficiari e Condizioni Individuali

<i>Beneficiari</i>	<i>Qualifica</i>	<i>% del Totale Compensi Fissi per calcolo Base premio e Base azioni</i>	<i>Valutazione della Performance Individuale</i>
Giovanni Barra	Amministratore delegato di Biesse	100%	No
Stefano Porcellini	Amministratore e Responsabile Amministrazione, finanza, controllo e affari legali	50%	Si
Fabio La Cava	Responsabile Risorse Umane	50%	Si
Stefano Bartolini	Responsabile ricerca ed innovazione di prodotto	50%	Si
Giuliano Capizzi	Responsabile Sistemi Informativi di Gruppo	50%	Si
Battista Avanzi	Responsabile qualità di Gruppo	50%	Si
Pietro Possenti	Responsabile acquisti di Gruppo	50%	Si
Lorenzo Angelini	Responsabile gestione programmazione operativa	50%	Si
Cesare Tinti	Responsabile glass & stone division	50%	Si
Luigi De Vito	Responsabile Service division	50%	Si
Fabrizio Pierini	Responsabile mechatronic division	50%	Si
Liviana Forza	Responsabile sales & marketing wood division	50%	Si
Cristian Berardi	Responsabile Internal audit	50%	Si
Davide Girelli	Responsabile lean manufacturing wood division	50%	Si

Biesse S.p.A.

con sede legale in Via della Meccanica, 16, Pesaro, C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro - Urbino n. 00113220412, capitale sociale Euro 27.393.042, suddiviso in n. 27.393.042 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

DOCUMENTO INFORMATIVO

ai sensi degli articoli 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-*bis* del Regolamento emanato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, relativo al

"Retention Plan 2011-2013 di Biesse S.p.A."

1° ottobre 2010

Premessa

Il presente documento informativo (il "**Documento Informativo**") è stato predisposto da Biesse S.p.A. (di seguito anche "**Biesse**", l"**Emittente**" o la "**Società**") in ottemperanza alla vigente disciplina, anche regolamentare, in materia di attribuzione di strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti, con riferimento al piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "*Retention Plan 2011-2013* di Biesse S.p.A." (di seguito il "**Piano**").

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Biesse in Pesaro, Via della Meccanica n. 16, nonché sul sito Internet della Società www.biesse.it. Il Documento Informativo è stato altresì trasmesso a Consob e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge.

L'Assemblea ordinaria di Biesse chiamata a deliberare il Piano è stata convocata per il 19 ottobre 2010 in prima convocazione e, ove necessario, per il 20 ottobre 2010 in seconda convocazione.

Si segnala che il regolamento del Piano prevede che la determinazione di alcuni aspetti del Piano e la sua esecuzione sia demandata al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e, per esso, all'Amministratore delegato. La Società provvederà ad informare il pubblico di tali determinazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 84-*bis*, comma 5, del Regolamento Emittenti.

INDICE

DEFINIZIONI	pag. 1
1. I SOGGETTI DESTINATARI	pag. 2
1.1 L'indicazione nominativa dei Beneficiari che sono componenti del consiglio di amministrazione dell'Emittente, delle società controllanti l'Emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate	pag. 2
1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'Emittente e delle società controllanti o controllate dell'Emittente	pag. 2
1.3 L'indicazione nominativa dei Beneficiari del Piano appartenenti ai seguenti gruppi:	pag. 2
a) <i>dirigenti ex articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2 nell'Emittente</i>	pag. 2
b) <i>dirigenti di una società controllata, direttamente o indirettamente, dall'Emittente, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, come indicato nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3</i>	pag. 2
c) <i>persone fisiche controllanti l'Emittente che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'Emittente</i>	pag. 2
1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:	pag. 3
a) <i>dell'insieme dei Beneficiari che rivestono il ruolo di dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'Emittente, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2</i>	pag. 3
b) <i>dell'insieme dei Beneficiari che rivestono il ruolo di dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dall'Emittente, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3</i>	pag. 3
c) <i>delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del Piano</i>	pag. 3
d) <i>nel caso in cui, con riferimento alle stock option, siano previsti per i soggetti indicati alle lettere a) e b) prezzi di esercizio diversi tra i soggetti appartenenti alle due categorie, occorre indicare separatamente i predetti soggetti delle lettere a) e/o b), indicandone i nominativi</i>	pag. 3
2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO	pag. 3
2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani	pag. 3
2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di <i>performance</i> , considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari	pag. 4
2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione	pag. 5
2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'Emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al Gruppo; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile	pag. 5
2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla	pag. 5

definizione dei piani	
2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350	pag. 6
3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI	pag. 6
3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano	pag. 6
3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza	pag. 6
3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base	pag. 6
3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani	pag. 6
3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati	pag. 6
3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione	pag. 7
3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione	pag. 7
3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati	pag. 7
3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'Emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del Piano, della possibile coincidenza temporale tra detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione e la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1.	pag. 7
4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI	pag. 8
4.1 La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari	pag. 8
4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti	pag. 8
4.3 Il termine del piano	pag. 8
4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie	pag. 8
4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di <i>performance</i> ; descrizioni di tali condizioni e risultati	pag. 8
4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi	pag. 8
4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di <i>hedging</i> che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni	pag. 9

4.8	La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro	pag. 9
4.9	L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani	pag. 9
4.10	Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto	pag. 10
4.11	Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3 del codice civile	pag. 10
4.12	L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano	pag. 10
4.13	L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso	pag. 10
4.14	Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali	pag. 10
4.15	Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile	pag. 10
	Tabella n. 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti	pag. 11

DEFINIZIONI

Assemblea	indica l'assemblea dei soci di Biesse convocata per il 19 ottobre 2010 in prima convocazione e il 20 ottobre 2010 in seconda convocazione.
Beneficiari	indica i beneficiari del Piano e, segnatamente, l'Amministratore delegato di Biesse e i <i>manager</i> di primo livello di Biesse e delle altre società del Gruppo individuati dall'Assemblea, su proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 settembre 2010, sentito il Comitato per le Remunerazioni.
Biesse, l'Emittente o la Società	indica Biesse S.p.A., con sede legale in Via della Meccanica, 16, Pesaro.
Comitato per le Remunerazioni	indica il Comitato per le remunerazioni nominato dalla Società all'interno del consiglio di amministrazione ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A..
Consiglio di Amministrazione	indica il Consiglio di Amministrazione della Società.
Documento Informativo	indica il presente documento informativo, redatto ai sensi e per gli effetti degli articoli 114-bis del TUF e 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti.
Gruppo	indica Biesse e le società da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Key Manager	indica i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'Emittente o di una società controllata rilevante, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2 e c)- c.3.
MTA	indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Piano	indica il " <i>Retention Plan 2011-2013</i> " di Biesse.
Regolamento	indica il regolamento applicabile al Piano.
Regolamento del Bonus Annuale	indica il regolamento che disciplina l'erogazione annuale della componente variabile della remunerazione dei <i>manager</i> delle società del Gruppo, come di anno in anno in vigore.
Regolamento Emittenti	indica il Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
TUF	indica il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 98, come successivamente modificato ed integrato.

1. I SOGGETTI DESTINATARI

1.1 L'indicazione nominativa dei Beneficiari che sono componenti del consiglio di amministrazione dell'Emittente, delle società controllanti l'Emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate

Il Piano prevede tra i Beneficiari proposti per l'approvazione all'Assemblea l'Amministratore delegato di Biesse Dott. Giovanni Barra e l'Amministratore di Biesse Dott. Stefano Porcellini.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'Emittente e delle società controllanti o controllate dell'Emittente

I Beneficiari del Piano proposti per l'approvazione all'Assemblea sono, oltre agli amministratori di Biesse riportati al precedente Paragrafo 1.1, i *manager* di primo livello dell'Emittente e delle altre società del Gruppo titolari di ruoli strategici all'interno dell'organizzazione di impresa, per un totale di quattordici soggetti.

La partecipazione al Piano potrà essere estesa, anche parzialmente, a dipendenti, collaboratori o amministratori di una società del Gruppo, anche assunti, incaricati o nominati in un momento successivo all'avvio del Piano, ove ritenuto strumentale a mantenere o acquisire professionalità di rilievo all'interno del Gruppo, fissando le relative condizioni individuali in linea con quanto previsto dal Piano per i Beneficiari.

1.3 L'indicazione nominativa dei Beneficiari del Piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) dirigenti ex articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2 nell'Emittente

I Beneficiari del Piano proposti all'Assemblea che ricoprono il ruolo di dirigenti nell'Emittente ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera c)-c.2 del Regolamento Emittenti, oltre agli amministratori di Biesse riportati al precedente Paragrafo 1.1, sono i Sig.ri:

Fabio La Cava, Stefano Bartolini, Giuliano Capizzi, Battista Avanzi, Lorenzo Angelini, Cesare Tinti, Luigi De Vito, Liviana Forza e Davide Girelli.

b) dirigenti di una società controllata, direttamente o indirettamente, dall'Emittente, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, come indicato nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3

Non applicabile. Nessuna delle società controllate dall'Emittente soddisfa la condizione di cui all'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c)-c.3 del Regolamento Emittenti.

c) persone fisiche controllanti l'Emittente che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'Emittente

Non applicabile. Nessuna persona fisica controllante la Società rientra tra i Beneficiari.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

- a) *dell'insieme dei Beneficiari che rivestono il ruolo di dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'Emittente, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2*

Undici Beneficiari del Piano, di cui due amministratori, rivestono il ruolo di dirigenti ex art.152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2 nell'Emittente.

- b) *dell'insieme dei Beneficiari che rivestono il ruolo di dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dall'Emittente, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3*

Non applicabile. Nessuna delle società controllate dall'Emittente soddisfa la condizione di cui all'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3 del Regolamento Emittenti.

- c) *delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del Piano*

Il Piano non prevede caratteristiche differenziate per categorie di Beneficiari.

- d) *nel caso in cui, con riferimento alle stock option, siano previsti per i soggetti indicati alle lettere a) e b) prezzi di esercizio diversi tra i soggetti appartenenti alle due categorie, occorre indicare separatamente i predetti soggetti delle lettere a) e/o b), indicandone i nominativi*

Non applicabile.

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani

Il Piano è finalizzato ad introdurre ulteriori strumenti di incentivazione in funzione del livello di *performance* raggiunto, nella prospettiva di sviluppare all'interno del *top management* del Gruppo una cultura fortemente orientata alla creazione di valore e al continuo miglioramento dei risultati aziendali nonché della *performance* azionaria della Società.

Il Piano mira in particolare:

a coinvolgere e incentivare i Beneficiari, per allineare il loro comportamento agli interessi degli azionisti e stimolarne il rendimento;

a favorire la fidelizzazione del *top management* del Gruppo attraverso l'introduzione di forme di retribuzione in azioni, per incentivare la partecipazione all'interno dello stesso;

ad incrementare ulteriormente e in misura significativa la parte variabile della retribuzione dei Beneficiari legata al raggiungimento di obiettivi, per rinforzare la cultura del risultato;

a migliorare la competitività del Gruppo sul mercato del lavoro, per attrarre i migliori talenti.

L'introduzione del Piano è inoltre finalizzata a dotare il Gruppo di uno strumento di medio-lungo periodo, oggi mancante, che, affiancandosi all'esistente programma previsto dal Regolamento del Bonus Annuale, possa completare il *range* di strumenti di incentivazione disponibili per il *top management*. Si ritiene, infatti, che introducendo un piano basato su un orizzonte temporale triennale si possano coinvolgere e incentivare maggiormente i Beneficiari, focalizzando gli stessi su azioni volte al miglioramento duraturo dei risultati del Gruppo, favorendone la fidelizzazione e migliorando la *retention*.

La durata del piano è stata allineata a quella prevista per la prossima pianificazione aziendale (2011 - 2013) e, al fine di accelerare l'introduzione di forme di remunerazione connesse alle azioni e l'incremento della componente variabile del pacchetto retributivo del *top management*, si è ritenuto inoltre utile proporre una anticipazione dell'erogazione del premio e dell'assegnazione delle azioni sulla base dei risultati relativi agli esercizi 2010 e 2011 (come previsti nel *business plan* approvato a dicembre del 2009). Tale anticipazione - di cui si prevede il versamento agli aventi diritto nel maggio 2012 - sarà scomputata dal premio dovuto alla fine del primo ciclo.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

2.2.1 Il Piano prevede meccanismi di corresponsione di un premio in denaro e di attribuzione gratuita di azioni ordinarie in portafoglio ai Beneficiari in funzione del raggiungimento di obiettivi di *cash flow* e EBITDA di Gruppo negli esercizi 2011 - 2013.

In particolare, gli obiettivi previsti sono:

(a) obiettivo *cash flow*: *cash flow* operativo cumulativo consolidato del Gruppo 2011 - 2013;

(b) obiettivo EBITDA: percentuale media EBITDA consolidato del Gruppo 2011 - 2013.

L'obiettivo *cash flow* e l'obiettivo EBITDA saranno quantificati dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione del *business plan* 2011 - 2013 e, ove ricorrano i presupposti, la Società provvederà alle relative comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

2.2.2 Ove previsto nelle condizioni individuali di ciascun Beneficiario, l'erogazione del premio in denaro e l'assegnazione delle azioni saranno inoltre subordinate al raggiungimento, nell'ambito delle valutazioni effettuate ai fini del Regolamento del Bonus Annuale, di un posizionamento medio/alto negli esercizi 2011, 2012 e 2013 ovvero di un posizionamento alto negli esercizi 2012 e 2013 a fronte di un posizionamento medio/basso nel 2011.

2.2.3 E' inoltre prevista l'erogazione anticipata del 50% del premio e delle azioni al raggiungimento (i) di un obiettivo di *cash flow* operativo cumulativo consolidato del Gruppo negli esercizi 2010 e 2011 (come determinato dal *business plan*

2010-2012) pari a Euro 33,9 milioni nonché (ii) di un obiettivo EBITDA - corrispondente alla percentuale media dell'EBITDA consolidato del Gruppo negli esercizi 2010 e 2011 (come determinato dal business plan 2010-2012) - del 6,5% del fatturato netto.

Ove previsto nelle rispettive condizioni individuali, i Beneficiari avranno diritto all'anticipazione subordinatamente al raggiungimento, nell'ambito delle valutazioni effettuate ai fini del Regolamento del Bonus Annuale, di un posizionamento medio/alto negli esercizi 2010 e 2011 ovvero di un posizionamento alto nell'esercizio 2011 a fronte di un posizionamento medio/basso nel 2010.

Il premio e le azioni eventualmente assegnati a titolo di anticipazione saranno acquisiti definitivamente dai Beneficiari e dedotti dal premio e dalle azioni eventualmente spettanti ai Beneficiari al termine del Piano.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

2.3.1 Il Piano ha a oggetto un numero massimo di 486.359 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, in portafoglio di Biesse, che saranno assegnate secondo i seguenti principi, ritenuti coerenti con gli obiettivi di cui al precedente Paragrafo 2.1:

- (a) all'atto dell'attivazione del Piano, sarà calcolato per ciascun Beneficiario, in funzione del ruolo organizzativo ricoperto, un numero di azioni di base determinato come rapporto tra (i) un multiplo del totale della retribuzione e dei compensi fissi (25% o 50%) e (ii) la media aritmetica dei prezzi ufficiali di quotazione delle azioni del mese precedente;
- (b) ciascun Beneficiario avrà diritto di ricevere, al termine del triennio, un numero di azioni effettivo pari ad una percentuale della base azioni calcolata in funzione del raggiungimento degli obiettivi nel periodo, con un minimo del 90% e un massimo del 125%;
- (d) ove previsto nelle relative condizioni individuali, l'assegnazione del numero delle azioni sarà inoltre subordinata al raggiungimento degli obiettivi di performance di cui al precedente Paragrafo 2.2.2.

2.3.2 Gli stessi criteri saranno utilizzati per l'assegnazione dell'anticipazione e per la determinazione del premio in denaro (la cui base corrisponderà, sempre in funzione del ruolo organizzativo svolto dal Beneficiario, al 25% o al 50% del totale della retribuzione e dei compensi fissi).

2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'Emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al Gruppo; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani

Il Piano non è stato definito tenendo conto di significative implicazioni di ordine contabile e fiscale.

- 2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Non applicabile.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

- 3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano**

All'Assemblea chiamata a deliberare in merito al Piano sarà proposto di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri operativi di gestione del Piano, anche delegabili, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di includere Beneficiari dal Piano successivamente all'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

- 3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza**

Il Piano sarà amministrato dall'Amministratore Delegato Giovanni Barra nell'ambito delle sue deleghe operative e di quelle specifiche conferitegli, subordinatamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2010, fermo restando che qualsiasi decisione nella quale lo stesso abbia un interesse sarà rimessa al Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore delegato opererà anche per il tramite della Direzione Risorse Umane di Biesse, tra l'altro finalizzando la documentazione relativa al Piano, contrattualizzando i rapporti con i Beneficiari e individuando nuovi destinatari nei limiti previsti dal Regolamento.

- 3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base**

Il numero di azioni ed eventualmente altri termini essenziali del Piano potranno essere soggetti ad adeguamenti o rettifiche effettuati dal Consiglio di Amministrazione onde riflettere eventuali fusioni, scissioni, aumenti di capitale, operazioni sulle azioni proprie o altre operazioni straordinarie della Società, o qualora le azioni di Biesse cessino di essere negoziate sul MTA ovvero, qualora se ne manifesti comunque l'opportunità, in seguito a future modifiche normative o regolamentari.

- 3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani**

Le azioni oggetto del Piano saranno assegnate gratuitamente utilizzando azioni proprie acquistate in base alle delibere dell'assemblea della Società del 21 gennaio 2008 e 14 novembre 2009.

Le azioni oggetto del Piano saranno individuate e rese disponibili ai Beneficiari secondo le modalità indicate nei precedenti Paragrafi 2.2 e 2.3.

- 3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati**

La determinazione delle caratteristiche del Piano è stata svolta collegialmente dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto propositivo e consultivo del Comitato per le Remunerazioni, secondo quanto raccomandato dal Codice di autodisciplina delle società quotate e in linea con la migliore prassi societaria in materia. Gli amministratori individuati come Beneficiari hanno manifestato il proprio interesse nelle delibere inerenti il Piano e si sono conseguentemente astenuti dalla relativa votazione.

I Beneficiari che rivestano anche la qualità di membro del Consiglio di Amministrazione non prenderanno parte alla decisione in ordine a qualsiasi delibera avente ad oggetto la loro partecipazione nel Piano e l'attribuzione del premio e delle azioni a loro favore e si asterranno da porre in essere atti esecutivi del Piano che abbiano effetti nei loro confronti, rimettendo il compimento di tali attività al Consiglio di Amministrazione o ai soggetti da esso indicati.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il 15 settembre 2010 di proporre il Piano all'approvazione dell'Assemblea del 19 ottobre 2010 in prima convocazione e il 20 ottobre 2010 in seconda convocazione.

Il Comitato per la Remunerazione si è espresso in modo favorevole relativamente ai principi alla base del Piano nel corso della riunione del 15 settembre 2010.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

L'assegnazione delle azioni e l'erogazione del premio in denaro saranno prese successivamente all'Assemblea convocata per l'approvazione del Piano secondo i meccanismi ivi previsti e descritti nel precedente Paragrafo 2 e saranno comunicate al pubblico dalla Società ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Il prezzo ufficiale del titolo Biesse rilevato presso il MTA registrato il 15 settembre 2010, data di approvazione della proposta del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione il prezzo è stato il seguente: Euro 5,45.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'Emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del Piano, della possibile coincidenza temporale tra detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione e la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1.

Il Piano non prevede specifici presidi in tal senso poiché la consegna delle azioni avverrà in un momento successivo alla loro assegnazione in funzione del

raggiungimento di specifici obiettivi e, fino a tale momento, i Beneficiari non potranno effettuare operazioni sulle azioni. L'eventuale diffusione di informazioni privilegiate in coincidenza con l'assegnazione, pertanto, risulterebbe ininfluente per i Beneficiari.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di massimo 486.359 azioni ordinarie Biesse in portafoglio, al raggiungimento degli obiettivi economico finanziari e di *performance* individuale di cui al precedente Paragrafo 2.

4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il periodo di riferimento del Piano è il 2011-2013.

L'assemblea della Società potrà rinnovare il Piano o prorogarne la durata per successivi cicli triennali, apportando tutte le integrazioni e modifiche al presente Regolamento ritenute necessarie o opportune per adeguarlo alla normativa di volta in volta applicabile o alle mutate esigenze del Gruppo.

4.3 Il termine del piano

Il Piano terminerà il 30 giugno 2014 ovvero alla data di consegna delle azioni e di erogazione del premio all'ultimo dei Beneficiari, se precedente a tale data. Le azioni saranno assegnate alla data in cui sarà corrisposta ai Beneficiari la retribuzione del secondo mese successivo a quello in cui sarà approvato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013.

4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

L'effettivo quantitativo di azioni assegnate a ciascun Beneficiario sarà determinato solo alla conclusione del Piano, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio di Biesse al 31 dicembre 2013. E' prevista l'assegnazione intermedia di azioni a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio di Biesse al 31 dicembre 2011. Il numero massimo di azioni a disposizione del Piano è 486.359.

4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati

Per gli obiettivi e le *performance* individuali da raggiungere affinché i Beneficiari maturino l'opzione a ricevere l'erogazione del premio in denaro e l'assegnazione delle azioni, si veda il precedente Paragrafo 2.

4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Le azioni assegnate ai sensi del Piano non saranno gravate da vincoli di indisponibilità.

4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Fino alla data di erogazione del premio e di consegna delle azioni, il diritto di ricevere il premio e le azioni non potranno essere venduti, ceduti, assoggettati ad alcun vincolo o in altro modo trasferiti (se non ai sensi delle leggi sulla successione ereditaria ai fini e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento) e qualsiasi tentata vendita, cessione, assoggettamento a vincoli o trasferimento effettuato violando questa disposizione sarà invalido e in ogni caso inefficace nei confronti della Società e, fatto salvo il maggior danno, farà immediatamente decadere il Beneficiario che gli ha posti in essere da qualunque diritto previsto dal Piano.

4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Per tutti i Beneficiari è richiesto che, alla data di maturazione del diritto a ricevere sia l'anticipazione sia il premio in denaro e le azioni nonché alle date delle relative erogazioni e consegne, il rapporto organico o di lavoro con il Biesse o altra società del Gruppo sia ancora in essere e, pertanto, in assenza di tale presupposto, il Consiglio di Amministrazione non procederà a quantificare l'effettivo premio individuale né il numero effettivo di azioni spettante al Beneficiario che non versi più in tale condizione o lo stesso decadrà dal diritto di ricevere il premio o le azioni, ove già maturato.

Tuttavia, in caso di cessazione consensuale del rapporto con il Gruppo - quali, a titolo esemplificativo, il pensionamento o la scadenza del contratto a termine ovvero la cessazione consensuale del rapporto organico per gli amministratori - il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, a sua discrezione e insindacabile giudizio, di conservare in capo al Beneficiario il diritto di ricevere l'anticipazione, il premio e le azioni, in tutto o in parte, alle condizioni previste dal Regolamento.

In caso di decesso del Beneficiario successivamente alla relativa data di maturazione, il suo diritto di ricevere l'anticipazione, il premio e le azioni si trasferirà ai propri eredi secondo la normativa vigente in materia successoria, fermo restando che in nessun caso tali eredi potranno vantare alcun diritto o pretesa in merito al premio o alle azioni qualora il decesso del Beneficiario sia avvenuto precedentemente alla data di maturazione del diritto.

Qualora un Beneficiario a cui è stata attribuita l'anticipazione venga successivamente assunto come dipendente a tempo indeterminato o determinato da società concorrenti del Gruppo o loro controllanti, controllate, collegate o società sotto comune controllo ovvero concluda accordi di collaborazione, anche a progetto, con tali soggetti o rivesta cariche in loro organi di amministrazione, dovrà corrispondere alla Società a titolo di penale, salvo il maggior danno, una somma corrispondente al premio e alle azioni ricevute a titolo di anticipazione.

4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

Non applicabile.

- 4.10 Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto**

Non è prevista alcuna forma di riscatto delle azioni da parte della Società.

- 4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3 del codice civile**

Non sono previsti prestiti o altre agevolazioni a favore dei Beneficiari.

- 4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano**

La quantificazione dell'onere massimo atteso per Biesse dal Piano sarà possibile esclusivamente alla data di determinazione della base azioni di cui all'art. 2.3.1. Le informazioni relative saranno comunicate al pubblico in ottemperanza al disposto dell'art. dell'art. 84-*bis*, comma 5, del Regolamento Emittenti.

Si segnala tuttavia che, rispetto alla componente azionaria dell'incentivo, sulla base del prezzo ufficiale del titolo Biesse rilevato sul MTA il 01 ottobre 2010, l'onere massimo atteso per Biesse alla data del Documento Informativo risulta pari a circa Euro 2.674.975..

- 4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso**

In considerazione del fatto che il Piano ha per oggetto azioni già esistenti, non sono previsti effetti diluitivi.

- 4.14 Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali**

Le azioni assegnate avranno godimento regolare e non sono previsti limiti all'esercizio dei diritti sociali o patrimoniali ad esse inerenti.

- 4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile**

Non applicabile.

Nominativo o categoria

Qualifica

QUADRO 1

Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. stock grant)

Sezione 1

Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

	Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero strumenti assegnati da parte dell'organo competente	Data di assegnazione da parte dell'organo competente	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
Consiglio di amministrazione di Biesse							
Giovanni Barra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Amministratore delegato							
Stefano Porcellini	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Amministratore e Responsabile Amministrazione, finanza, controllo e affari legali							
Dirigenti ex art. 152-sexies, comma 1, let. C)-c.2 in Biesse							
Fabio La Cava	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Responsabile Risorse Umane							
Stefano Bartolini	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Responsabile ricerca ed innovazione di prodotto							
Giuliano Capizzi	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Responsabile Sistemi Informativi di Gruppo							
Battista Avanzi	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Responsabile qualità di Gruppo							
Lorenzo Angelini	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Responsabile programmazione operativa gestione							

Cesare Tinti	Responsabile glass & stone division	N.A.							
Luigi De Vito	Responsabile Service division	N.A.							
Liviana Forza	Responsabile sales & marketing wood division	N.A.							
Davide Girelli	Responsabile lean manufacturing wood division	N.A.							

Dirigenti in società controllate da Biesse diverse da quelle ex art. 152-sexies, comma 1, let. C)-c.3

Fabrizio Pierini	Responsabile mechatronic division	N.A.							
Dipendenti di Biesse									
Pietro Possenti ¹	Responsabile acquisti di Gruppo	N.A.							
Cristian Berardi ²	Responsabile Internal audit	N.A.							

Key Manager e dipendenti

Key Manager e dipendenti	-	N.A.							
--------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------

⁽¹⁾ *Manager* di primo livello che ha regolare accesso a informazioni privilegiate e detiene potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future del Gruppo.

⁽²⁾ *Manager* di primo livello che ha regolare accesso a informazioni privilegiate.

Nominativo o categoria		Qualifica		QUADRO 1						
				Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. stock grant)						
				Sezione 2						
				Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del:						
				<input checked="" type="checkbox"/> Consiglio di amministrazione di proposta all'Assemblea <input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'Assemblea						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero strumenti assegnati da parte dell'organo competente	Data di assegnazione da parte dell'organo competente	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti		
Consiglio di amministrazione di Biesse										
Giovanni Barra	Amministratore delegato	19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.		
Stefano Porcellini	Amministratore e Responsabile Amministrazione, controllo e affari legali	19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.		
Dirigenti ex art. 152-sexies, comma 1, let. C)-c.2 in Biesse										
Fabio La Cava	Responsabile Risorse Umane	19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.		
Stefano Bartolini	Responsabile ricerca ed innovazione di prodotto	19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.		
Giuliano Capizzi	Responsabile Informativi di Gruppo	19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.		
Battista Avanzi	Responsabile qualità di Gruppo	19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.		

Nominativo o categoria		Qualifica		QUADRO 1						
				Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. stock grant)						
				Sezione 2						
				Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del:						
				<input checked="" type="checkbox"/> Consiglio di amministrazione di proposta all'Assemblea <input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'Assemblea						
				Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero strumenti assegnati da parte dell'organo competente	Data di assegnazione da parte dell'organo competente	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
Lorenzo Angelini	Responsabile programmazione operativa	gestione		19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.
Cesare Tinti	Responsabile division	glass & stone		19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.
Luigi De Vito	Responsabile	Service division		19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.
Liviana Forza	Responsabile marketing wood division	sales &		19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.
Davide Girelli	Responsabile manufacturing wood division	lean		19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.
Dirigenti in società controllate da Biesse diverse da quelle ex art. 152-sexies, comma 1, let. C)-c.3										
Fabrizio Pierini	Responsabile division	mechatronic		19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.

Dipendenti di Biesse

Nominativo o categoria		Qualifica		QUADRO 1						
				Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. stock grant)						
				Sezione 2						
				Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del:						
				<input checked="" type="checkbox"/> Consiglio di amministrazione di proposta all'Assemblea <input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'Assemblea						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero strumenti assegnati da parte dell'organo competente	Data di assegnazione da parte dell'organo competente	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti		
Pietro Possenti ¹	Responsabile Gruppo	19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.		
Cristian Berardi ²	Responsabile Internal audit	19/20.10.10	Azione ordinaria Biesse	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.A.		

Key Manager e dipendenti

Key Manager e dipendenti - 19/20.10.10 Azione ordinaria Biesse N.D. N.D. N.D. N.A.

⁽¹⁾ Manager di primo livello che ha regolare accesso a informazioni privilegiate e detiene potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future del Gruppo.
⁽²⁾ Manager di primo livello che ha regolare accesso a informazioni privilegiate.

Nominativo o categoria		Qualifica		QUADRO 2				
				Opzioni (<i>option grant</i>)				
				Sezione 1				
				Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari				
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero strumenti assegnati da parte dell'organo competente	Data di assegnazione da parte dell'organo competente	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti

Key Manager e dipendenti								
Key Manager e dipendenti	-	N.A.						

(1) *Manager* di primo livello che ha regolare accesso a informazioni privilegiate e detiene potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future del Gruppo.

(2) *Manager* di primo livello che ha regolare accesso a informazioni privilegiate.